

189.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	11175	ALESÌ	11194
Disegni di legge:		BARDELLI	11175
(Presentazione)	11199	CETRULLO	11180
(Trasmissione dal Senato)	11175	GUNNELLA	11191
Disegno di legge (Seguito della discussione):		LO PORTO	11199
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (Modificato dal Senato) (945-B)	11175	STRAZZI	11186
PRESIDENTE	11175	VALENSISE	11181
		Proposte di legge (Trasmissione dal Senato)	11175
		Interrogazioni (Annunzio)	11203
		Ordine del giorno delle sedute di domani	11203

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, il deputato Granelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

SIMONACCI; DE MEIO, ed altri; BOLOGNA ed altri; CATELLA; BOFFARDI INES ed altri; GALLONI; MANCO; FELICI e LOBIANCO; FELICI e LOBIANCO; BELLUSCIO; DE LORENZO GIOVANNI ed altri; POLI; SAVOLDI e BALZAMO; SAVOLDI e BALZAMO; GIOMO ed altri; FELICI; MENICACCI ed altri: « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (*già approvati in un testo unificato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificati da quella IV Commissione permanente*) (316-119-185-241-367-511-715-884-887-1050-1066-1085-1104-1105-1129-1153-1541-B);

« Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli » (*approvato da quella VI Commissione permanente*) (2536);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971 » (*approvato da quel consesso*) (2537);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968 » (*approvato da quel consesso*) (2538);

« Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo » (*approvato da quel consesso*) (2539);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento dei viaggiatori e dei protocolli A e B, firmati a Berna il 26 febbraio 1966 » (*approvato da quel consesso*) (2540);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969 » (*approvato da quel consesso*) (2541).

Saranno stampati e distribuiti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (modificato dal Senato) (945-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, modificato dal Senato: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici.

È iscritto a parlare l'onorevole Bardelli. Ne ha facoltà.

BARDELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il problema del rapporto d'affitto ritorna all'esame della nostra Assemblea a poco meno di tre anni di distanza dall'approvazione della legge n. 11 del 1971 e a circa un anno e mezzo dalla nota sentenza della Corte costituzionale del luglio 1972. Si potrebbero scrivere volumi interi di grande interesse politico sulla storia dei contratti agrari nel secondo dopoguerra, ma chi volesse farlo con la necessaria obiettività dovrebbe anzitutto rilevare che i governi centristi e di centro-sinistra hanno perso, praticamente, fino all'inizio degli anni settanta, tutte le occasioni per dare all'Italia una moderna legislazione in materia di contratti agrari. La sola eccezione è costituita appunto dalla legge n. 11 del 1971, che ritorna al nostro esame. Infatti, il problema dei contratti agrari rimane aperto ancora in tutti i suoi aspetti essenziali e costituisce, per riconoscimento generale, una delle cause essenziali, non certo la sola, delle condizioni di arretratezza della nostra agricoltura in va-

ste zone agrarie del paese, come anche delle sue condizioni di inferiorità rispetto alle agricolture degli altri paesi dell'area comunitaria.

Fino agli inizi degli anni sessanta tutti i contratti agrari, quello d'affitto compreso, sono stati sostanzialmente regolati dalle norme del codice civile del 1942, integrate da alcuni provvedimenti straordinari e contingenti emanati dai governi di unità nazionale fra il 1944 ed il 1947, che sono quelli riguardanti la proroga legale dei contratti in corso (che risale al 1944 e le cui disposizioni sono state poi integrate nel 1947), la riduzione del 30 per cento dei canoni d'affitto per i coltivatori diretti e l'istituzione delle commissioni tecniche provinciali, con il compito di fissare annualmente valori puramente indicativi per la determinazione dei canoni.

Il lungo arco di tempo coperto dalla politica centrista, che va dal 1948 al 1960, è stato caratterizzato dal rifiuto dei vari governi e delle forze politiche che li sostenevano di intervenire legislativamente in materia di contratti agrari, nonostante l'imponente movimento di massa che in quegli anni si è sviluppato nelle campagne, e soprattutto nel Mezzogiorno e nelle zone mezzadri e coloniche.

Emblematica rimane, da questo punto di vista, la vicenda delle proposte di legge presentate dal partito comunista italiano e dal partito socialista italiano nel 1948 alla Camera, approvate in un testo unificato nel dicembre 1950, che, trasmesso al Senato, decadde nel 1953 in conseguenza dello scioglimento delle Camere. In cinque anni, dal 1948 al 1953, non fu possibile varare una pur limitata riforma dei contratti agrari. Non diversa sorte ebbero le proposte di legge presentate nella legislatura successiva, dal 1953 al 1958, non soltanto da comunisti e socialisti, ma allora anche da repubblicani e da socialdemocratici. Il capitolo dei contratti venne di fatto riaperto solo all'inizio degli anni sessanta, sull'onda di un forte movimento di massa nelle campagne, della liquidazione del centrismo e dell'avvio delle prime esperienze di centro-sinistra. Ma nemmeno nell'arco di tutti gli anni sessanta il problema ha trovato una soluzione. Il centro-sinistra si dimostrò incapace di dare una compiuta regolamentazione ai contratti agrari, soprattutto per le resistenze e gli ostacoli frapposti anche in questo campo dalla democrazia cristiana. Le leggi sull'equo canone del 1962 e sulla mezzadria e la colonia del 1964, pur rappresentando un passo avanti

rispetto al vuoto legislativo preesistente, non affrontarono i nodi essenziali di una moderna legislazione dei contratti agrari, soprattutto per quanto concerne il superamento della mezzadria e della colonia. E fu con queste due leggi che il centro-sinistra ritenne di aver chiuso il capitolo dei contratti agrari. Sono occorsi altri anni di lotte, di pressione nel paese e nel Parlamento per riproporre il problema e per darvi una prima risposta, limitatamente però all'affitto dei fondi rustici, con la legge 11 febbraio 1971, la quale però è stata il risultato di una iniziativa parlamentare da parte di senatori comunisti, democristiani e socialisti.

Le conseguenze negative di tale stato di cose stanno dinanzi agli occhi di tutti. Si parla molto in questo periodo di tempo, in vista anche della attuazione delle direttive comunitarie, di incoraggiare la estensione dell'area coperta dall'affitto nel nostro paese; e si deve prendere atto che questa area si è fortemente ridimensionata nel corso degli ultimi due decenni, a differenza di quanto è avvenuto in tutti gli altri paesi dell'Europa comunitaria, mentre quella coperta dalla mezzadria e dalla colonia si è ridotta di oltre il 60 per cento. Ben 5 milioni di ettari di terra coltivabile risultano abbandonati, e la produzione agricola complessiva segna una fase di sostanziale stagnazione a fronte del continuo aumento dei consumi, con effetti devastanti sulla nostra bilancia agricola-alimentare e sul livello di vita delle masse popolari.

La storia della legge sui fitti agrari del 1971 non ha bisogno di essere ricordata essendo troppo recente. Ci auguriamo che essa possa essere chiusa dal voto della nostra Assemblea al termine di questo dibattito.

A un anno e mezzo di distanza dalla sentenza della Corte costituzionale, che ha abrogato parte delle norme della legge relative alla determinazione dei canoni, siamo nuovamente in presenza di una situazione di *vacatio legis*, dopo due successive proroghe, la seconda delle quali scaduta l'11 novembre scorso. Di chi sono le responsabilità di questa situazione? Esse ricadono, bisogna ribadirlo, unicamente sul Governo di centro-destra che ha tentato di approfittare dell'occasione offerta dalla sentenza della Corte costituzionale per snaturare la legge n. 11 del 1971, di intaccare il meccanismo di determinazione automatica dei canoni con riferimento ai redditi dominicali e di espropriare le regioni di ogni competenza in questa materia. Questo tentativo è stato battuto alla Camera, dove la maggioranza di centro-destra è stata ripetutamente posta in mi-

noranza in occasione del voto su emendamenti significativi. La crisi di Governo, che ha portato alla liquidazione del centro-destra, ha trovato la nuova legge approvata dalla Camera con profonde modificazioni rispetto al testo del Governo e in attesa dell'esame e dell'approvazione del Senato in seconda lettura. Finalmente, il 16 ottobre, il Senato ha approvato un testo, apportando sostanziali modifiche a quello trasmesso dalla Camera il 15 febbraio 1973. Il giudizio dei comunisti sul testo approvato dal Senato, ed ora al nostro esame, è già stato chiaramente espresso: astenendosi dalla votazione conclusiva il gruppo senatoriale comunista ha voluto sottolineare da un lato gli aspetti positivi contenuti nel disegno di legge, che salvaguardano sostanzialmente le conquiste della legge del 1971 e, dall'altro, i limiti ancora presenti e soprattutto le questioni che ancora una volta il provvedimento elude. Tuttavia, nonostante questo giudizio critico, abbiamo chiesto che il provvedimento fosse assegnato in sede deliberante alla Commissione agricoltura allo scopo di accelerare al massimo i tempi della sua approvazione, evitando il determinarsi di una nuova situazione di vuoto legislativo che, in effetti, si è invece determinata.

Purtroppo, l'assegnazione in sede legislativa non è stata possibile, per l'opposizione della destra missina e di quella liberale, che si sono dimostrate ancora una volta autentiche portavoce dei privilegi della proprietà fondiaria assenteista. Per la stessa ragione, relativa all'esigenza di una immediata approvazione della legge, abbiamo con chiarezza detto fin dall'inizio che il gruppo comunista poteva considerare l'opportunità di eventuali modifiche migliorative al testo del Senato solo alla precisa condizione che intervenisse un accordo politico anzitutto fra le componenti della maggioranza e poi tra questa e l'opposizione di sinistra, che offrisse tutte le garanzie di una approvazione in tempi rapidi sia alla Camera sia al Senato, senza perdere un solo giorno oltre il tempo strettamente necessario per la trasmissione e il voto al Senato.

Le esperienze negative del passato, signor Presidente, ci hanno resi assai diffidenti di fronte ai ripetuti passaggi di un disegno di legge da un ramo all'altro del Parlamento, che spesso hanno portato ad insabbiamenti definitivi, segnatamente per quanto riguarda i provvedimenti riguardanti i contratti agrari. Ma un accordo nel senso che prima dicevo non è stato possibile fino a questo momento per il manifestarsi di valutazioni diverse all'interno della maggioranza e tra essa e l'opposizione di

sinistra. Di qui la nostra posizione, che ribadiamo con grande fermezza, tendente a far sì che si approvi il provvedimento nel testo trasmessoci dal Senato, affrontando i problemi rimasti aperti con successivi provvedimenti, in merito ai quali chiederemo, con appositi ordini del giorno, precisi impegni al Governo e alla maggioranza.

Il relatore, come aveva già fatto in Commissione, ha tuttavia riproposto nella sua relazione scritta modifiche all'articolo 3, nella parte che concerne le zone e i casi di canoni gravemente sperequati rispetto al livello medio dei canoni determinati per la provincia, ritenendo che il testo del Senato non affronti il problema in modo soddisfacente. L'onorevole relatore ci consenta, a questo punto, di porgli alcune precise domande: proponendo modifiche all'articolo 3, ha parlato egli a titolo personale, a nome del gruppo della democrazia cristiana, o ha parlato a nome della maggioranza? Se ha parlato a titolo personale o a nome del solo gruppo democristiano, ribadiamo il nostro « no », ad ogni modifica, per le ragioni che abbiamo detto circa le garanzie sui tempi di approvazione definitiva. Se ha parlato a nome della maggioranza, chiederemo che sia riunito il « Comitato dei nove » per valutare tali modifiche proposte all'articolo 3, nonché le garanzie politiche relative ai tempi di approvazione del disegno di legge al Senato. In questo caso, però, diciamo subito che i comunisti avrebbero altri emendamenti migliorativi del testo da proporre, emendamenti che non hanno fino a questo momento presentato.

Respingiamo, invece, fermamente qualsiasi modifica del tipo di quelle proposte in Commissione all'articolo 5 concernenti i contratti di soccida con conferimento di pascolo e quelli di durata inferiore all'annata agraria, che danneggerebbero gravemente gli affittuari interessati.

La nostra posizione, favorevole alla immediata approvazione della legge, non è in contrasto con il giudizio critico che abbiamo dato sul provvedimento al nostro esame, che non costituisce certo quel che avremmo voluto, quel che noi vorremmo. Per molti aspetti esso potrebbe essere migliorato se vi fosse, da parte della maggioranza, concomitanza di valutazioni al suo interno e volontà politica di affrontare questo problema in modo compiuto e radicale. Consideriamo, ad esempio, negativo e per molti aspetti anche grave il disconoscimento di ogni competenza delle regioni in materia di determinazione dei livelli dei canoni di affitto, sia pure nell'ambito del mi-

nimo e del massimo stabiliti dalla legge. Da questo punto di vista vi è stato un arretramento rispetto alla stessa legge del 1971, la De Marzi-Cipolla, che riconosceva alle regioni il potere di determinare coefficienti diversi tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge, ai fini della fissazione delle tabelle di equo canone nelle singole province.

Si richiama una sentenza della Corte costituzionale, la n. 154 del 1972, che si riferisce ad una legge della regione siciliana del 1969, in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue. In questa sentenza, è vero, si afferma l'esclusiva competenza allo Stato della potestà legislativa in materia di diritto privato, ma ciò non può annullare la norma del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, secondo la quale — cito testualmente — « le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ». Ed in questo caso si trattava, appunto, di una legge nazionale che affidava alle regioni il potere di emanare norme per la sua attuazione, potere che viene disconosciuto alle regioni e che viene invece affidato ad un organismo tecnico quale le commissioni tecniche provinciali. Non riteniamo, inoltre, soddisfacente il modo con cui il disegno di legge affronta alcune questioni importanti, come ad esempio quella riguardante la maggiorazione da 5 a 10 punti del coefficiente massimo di moltiplicazione ai fini della determinazione del canone per gli affittuari non coltivatori diretti. Ne abbiamo spiegato già ripetutamente le ragioni. Questo rappresenta un regalo aggiuntivo alla grande proprietà terriera, alla quale corrisponde in genere la affitto capitalistica. Questa norma costituisce un incentivo a non dare più in affitto la terra a coltivatori diretti, che in ogni modo si cercherà — ancor di più rispetto a quanto si è fatto nel passato e si sta facendo ora — di cacciare dalla terra.

Noi abbiamo proposto che il problema fosse risolto prevedendo l'obbligo per gli affittuari capitalistici di investire una quota parte, da determinarsi, rapportata al canone di affitto, in miglioramenti al fondo e ai fabbricati, a norma del secondo titolo della legge n. 11 del 1971. Ma questo problema non è stato recepito; quindi, siamo ad una soluzione che non consideriamo certo soddisfacente.

Allo stesso modo, dobbiamo dire — anche se questo non rappresenta l'aspetto principale — che elevando il coefficiente massimo a 55 volte, più i coefficienti aggiuntivi, di 15 punti (70 punti, complessivamente), si può arrivare in molte zone ad avere canoni di af-

fitto superiori a quelli determinati in base alla legge del 1962. La norma di salvaguardia, che blocca i canoni all'80 per cento rispetto a quelli vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge n. 11, potrà evitare l'inconveniente di canoni più elevati, a condizione che la norma sia giustamente interpretata, onorevole ministro, anche per i canoni allora corrisposti in natura o con riferimento a determinati prodotti, nel senso che il riferimento deve intendersi, come è nello spirito della legge, ai prezzi dei prodotti agricoli dell'epoca e non ai prezzi rivalutati all'epoca attuale. Su questo argomento, saremmo grati al ministro se volesse darci una sua precisa interpretazione.

Ma il nostro giudizio critico è particolarmente riferito — come abbiamo già detto — ai problemi che il disegno di legge non affronta e che i comunisti si faranno carico di ottenere che vengano affrontati a brevissimo termine con successivi provvedimenti, senza ulteriori perdite di tempo e con assoluta priorità. In primo luogo, il problema della durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti in 18 anni, fermo restando il diritto di proroga, se così si vuole, o con l'introduzione del principio della giusta causa nelle disdette. Lo stesso ministro dell'agricoltura ebbe a rilevare ancora pochi giorni or sono in Commissione che la proroga legale in atto non dà sufficienti garanzie di stabilità e costituisce una remora non superabile con l'attuale legislazione sul credito agrario, perché gli affittuari coltivatori diretti possano accedere al credito stesso. Il problema deve essere, quindi, risolto con l'introduzione della durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti, e questo poteva già essere approvato dal Senato, dove i comunisti hanno in tal senso presentato un preciso emendamento che è stato respinto dalla maggioranza e dal Governo.

Prendiamo atto dell'impegno assunto dal Governo al Senato accettando un ordine del giorno sulla durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti, che chiederemo sia onorato in sede di approvazione del disegno di legge di attuazione delle direttive comunitarie. L'altra questione importante che si trascina insoluta da troppo tempo è quella dei provvedimenti di carattere sociale a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto. L'impegno assunto dal Governo alla Camera nel febbraio 1973, quando appunto discutemmo questa legge che ora ritorna innanzi alla nostra Assemblea, di affrontare il problema con l'attuazione delle direttive comuni-

tarie, è stato disatteso. Qui noi chiamiamo in causa non soltanto il Governo dell'epoca, ma anche i gruppi parlamentari di maggioranza che allora sottoscrissero con un loro voto quell'impegno ad affrontare in sede di attuazione delle direttive comunitarie il problema dei piccoli proprietari concedenti. Stiamo discutendo un disegno di legge in materia, ma ancora una volta la questione non viene affrontata nel senso che qui era stato detto. Per questo, pur apprezzando anche a tale proposito l'ordine del giorno accettato dal Governo al Senato, noi non ci riteniamo soddisfatti perché l'impegno assunto nell'altro ramo del Parlamento rimane troppo generico. Non basta parlare del problema dei piccoli proprietari concedenti; occorre che Governo e maggioranza ci dicano se sono d'accordo di adottare alcune misure concrete che noi abbiamo già proposto ripetutamente e che sono quelle che riguardano le esenzioni fiscali, la concessione di un contributo integrativo ai piccoli proprietari concedenti entro determinati limiti di reddito complessivo e di reddito dominicale nonché le condizioni per la vendita della terra a condizioni di favore. Su questa questione specifica chiederemo l'impegno del Governo attraverso un ordine del giorno.

Infine, il grosso problema, il grosso nodo della trasformazione in affitto della mezzadria e della colonia. Il programma del nuovo Governo di centro-sinistra prevede un impegno a questo proposito, ma fino a questo momento non si è andati oltre l'affermazione di una volontà politica. Il Governo non ha presentato un suo disegno di legge; quei parlamentari democristiani che avevano presentato una loro proposta nella passata legislatura non l'hanno ripresentata in quella in corso, mentre la proposta di legge del gruppo comunista figura iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea da molti mesi a questa parte senza che fino a questo momento sia stato possibile avviarne l'esame. E intanto la crisi dell'agricoltura nelle zone mezzadrili si aggrava sempre più, l'esodo dei mezzadri e dei coloni, l'abbandono delle terre e delle coltivazioni si estendono mentre si allargano il malcontento, la sfiducia e le proteste di cui abbiamo dimostrazioni ripetute in queste settimane con le grandi manifestazioni che si svolgono in tutte le zone interessate e con le numerose delegazioni che affluiscono a Montecitorio e a palazzo Madama a sollecitare i gruppi parlamentari perché il problema sia immediatamente affrontato. Anche a proposito della mezzadria e della colonia chiediamo quindi al Governo di dare una risposta precisa circa

i tempi entro i quali intende adottare i provvedimenti di sua competenza; ed alla maggioranza chiediamo di dire se consenta ad avviare subito l'esame delle proposte di legge che stanno davanti ai due rami del Parlamento, in aula alla Camera, in Commissione agricoltura al Senato.

Ecco quindi i nodi della tematica dei contratti agrari che rimangono ancora da sciogliere: durata minima dei contratti, piccoli proprietari concedenti, trasformazione in affitto della mezzadria e della colonia. Ne stiamo discutendo da anni senza arrivare ad una conclusione, soprattutto per i piccoli concedenti per la mezzadria e per la colonia. La crisi dell'agricoltura, dicevo, ha assunto aspetti allarmanti: occorrono misure urgenti adeguate alla gravità della situazione, capaci di dare risposte positive ai problemi aperti e fiducia alla gente che sull' terra lavora e vive. In questo delicato e difficile momento non vi è nulla di peggio dell'inerzia da parte dei pubblici poteri, dell'incertezza, dei continui rinvii di problemi ormai più che maturi e che attendono una immediata soluzione. Il Governo — questo nuovo Governo — e il Parlamento devono offrire una chiara testimonianza di volontà politica, di concretezza e di rapidità affrontando senza indugi i problemi aperti nelle campagne, che prima ricordavo, a cominciare da quelli di cui si discute ormai da troppo tempo: la durata dei contratti, l'affitto ai coltivatori diretti, i piccoli concedenti, la mezzadria e la colonia; e così pure quelli concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie; il fondo di solidarietà, la cui disciplina deve essere profondamente modificata; gli enti di sviluppo, che debbono essere regionalizzati e ristrutturati; i prezzi dei mezzi tecnici, sui quali bisogna intervenire se non si vuole arrivare troppo tardi a fronteggiare una crisi che sta decapitando il nostro patrimonio zootecnico, e, infine, i prezzi dei prodotti agricoli alla produzione, in merito ai quali occorre una normativa che dia poteri contrattuali ai produttori e consenta ad essi di non presentarsi disarmati — come fino a questo momento è avvenuto — nei confronti della grande industria di trasformazione.

Sono problemi certo molto impegnativi, che devono essere affrontati, ma devono essere affrontati con urgenza; perciò abbiamo voluto cogliere l'occasione della discussione del disegno di legge sui fitti agrari per richiamarli all'attenzione del Governo e della maggioranza, e per dire al Governo, alla maggioranza ed a tutti noi che se non saremo

capaci di dare le risposte rapide ed adeguate che i produttori e le loro organizzazioni si attendono, potremo trovarci di fronte ad una situazione irrimediabilmente compromessa non nel giro di alcuni anni, ma nel giro di non molti mesi, soprattutto per quanto riguarda alcuni settori portanti della nostra agricoltura. Non basta, signor ministro, la denuncia, che pur apprezziamo, l'allarme che ella stesso ha lanciato circa la drammaticità della situazione esistente in agricoltura: occorre dare seguito alla denuncia con l'adozione immediata dei provvedimenti che è possibile adottare subito e accelerando i tempi per l'adozione di tutti gli altri che si riferiscono a problemi drammatici, che non possono più attendere.

Per questo noi continueremo ad incalzare nel Parlamento e nel paese perché a questi problemi si ponga finalmente mano e si dia ad essi la soluzione necessaria. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cetrullo. Ne ha facoltà.

CETRULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ci troviamo a discutere il disegno di legge approvato il 16 ottobre 1973 dal Senato, che a sua volta ha modificato il testo licenziato dalla Camera il 15 febbraio 1973. Il testo approvato dalla Camera demandava alle leggi regionali di fissare il minimo ed il massimo dei coefficienti di moltiplicazione di base ed aggiuntivi dei redditi dominicali del 1939. Tale attribuzione fu considerata illegittima, in quanto trattasi di materia soggetta alla esclusiva potestà legislativa dello Stato, e non di altri enti. Il 14 luglio 1972 la Corte costituzionale, con sentenza n. 155, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme fondamentali della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che disciplina l'affitto dei fondi rustici, censurando l'articolo 1 laddove non è prevista alcuna rivalutazione periodica del canone, gli articoli 3 e 4 nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari coltivatori diretti e non escludono gli affittuari imprenditori, nonché per l'eccessiva compressione del beneficio fondiario in relazione all'esiguo canone di affitto stabilito. La Camera modificò la legge n. 11, oltre che nelle norme invalidate dalla Corte, anche all'articolo 2, che stabilisce la composizione delle commissioni tecniche provinciali, ed all'articolo 24, precisando alcuni tipi di contratto che non potevano intendersi automaticamente trasfor-

mati in contratti di affitto di fondi rustici. Il testo che viene ora sottoposto al nostro esame risulta ancora modificato, ed alcune di queste modifiche non possono non formare oggetto di una attenta considerazione.

Valutiamo in senso positivo: la revisione biennale dei canoni, in ossequio al disposto della Corte, in funzione delle variazioni dei prezzi alla produzione dei prezzi agricoli, dei costi dei prezzi di produzione e della remunerazione del lavoro; la modifica a favore degli affittuari coltivatori diretti per quanto attiene alla loro rappresentanza nelle commissioni tecniche provinciali; la determinazione in misura equa dei coefficienti di base ed aggiuntivi validi per il calcolo dell'ammontare del canone.

Esprimiamo serie perplessità in ordine: alla mancata indicazione di un termine entro il quale possa essere dichiarata la morosità dell'affittuario; alla soppressione, all'articolo 5, dei commi primo, secondo e terzo, che potevano costituire una minore occasione di litigiosità, dando meno spazio all'arbitrarietà e più certezza giuridica alla complessa materia del contratto di vendita di erbe e di soccida nelle sue varie forme (semplice, parziale e con conferimento di pascolo); alla mancata regolamentazione definitiva nei casi di manifesta sperequazione dei canoni, che assumono così un carattere di provvisorietà, in quanto la revisione dei dati catastali, se può considerarsi possibile, è sicuramente attuabile in tempi lunghi e con risultati non sempre corrispondenti allo scopo. A quest'ultima considerazione, che è la più importante, si obietta che il disegno di legge n. 945-B prevede una sistemazione adeguata, sia pure provvisoria, data la facoltà concessa alle commissioni di determinare coefficienti diversi appunto nei casi di manifesta sperequità. Bisogna tener presente, però, che nella fattispecie l'articolo 3, ai commi nono e decimo, si riferisce ai canoni non equi rispetto a quelli vigenti nell'ambito della provincia. È noto però che esistono zone intere, e quindi più province, in cui tutti i terreni risultano affittati a canoni bassissimi, e quindi laddove sono in vigore questi canoni, quello o quelli sperequati ovviamente non risultano evidenziati. Basterebbe citare i terreni ed i pascoli della Sardegna, della Sicilia e dell'Abruzzo, per non dire dei terreni coperti a serre della Liguria e di altre zone a colture specializzate. Va ribadito che i casi di manifesta sperequazione potranno, sempre secondo quanto si evince dal testo in esame, essere definiti comunque in tempi lunghi, e senza la certezza

che si tratterà di un'equa soluzione, anche perché non è da sottovalutare il prevedibile slittamento del valore della moneta, cui ha fatto espresso cenno la suprema Corte nella sentenza citata. Sarebbe stato più opportuno affidare alla commissione tecnica centrale, su proposta delle commissioni provinciali, la determinazione di coefficienti diversi per i casi in cui, e sono tanti, una parte avesse ritenuto gravemente sperequato il canone risultante.

Tenuto conto dei rilievi che la Corte ha fatto a proposito dell'evidente compressione del beneficio fondiario risultante dall'applicazione della legge n. 11 e della non fondatezza, per i motivi sopra ricordati, della osservazione secondo la quale i casi di manifesta sperequazione troverebbero (in ogni caso però in via provvisoria) la loro soluzione nel contesto del nuovo articolo 3 e precisamente ai commi 9 e 10, il gruppo socialista democratico italiano si dichiara favorevole all'introduzione di un emendamento inteso a rendere definitiva e non provvisoria la soluzione di questo problema. Per raggiungere questo obiettivo, che porterebbe un po' di serenità e di certezza nelle campagne, si potrebbe, ripeto, ricorrere alla attribuzione di nuovi poteri alla commissione tecnica centrale o alla introduzione di un *plafond* minimo del canone. Anche se noi socialdemocratici siamo convinti che, ricorrendo alla prima ipotesi, non vi sarebbe vizio di costituzionalità, ci rendiamo conto che un certo dubbio può sussistere e quindi proponiamo, in alternativa, che sia fissato il *plafond* minimo, in modo che le commissioni tecniche competenti abbiano una larga fascia entro cui determinare al meglio questi canoni, in corrispondenza delle diverse situazioni locali.

Questo il gruppo socialdemocratico propone nella considerazione che un'impresa agricola, che noi vogliamo valida ed efficiente, possa per il prossimo avvenire essere posta nella condizione di sopportare questo onere, nella prospettiva di incentivare i tanto necessari investimenti in agricoltura; e proponiamo ciò soprattutto nell'intento di incoraggiare proprietari ed imprenditori agricoli a ricorrere, senza riserve, al contratto di affitto, che è l'istituto che vorremmo vedere maggiormente sviluppato e che noi socialdemocratici riteniamo il più valido per esaltare il ruolo che l'impresa agricola deve assumere nel processo di un reale e concreto ammodernamento della nostra agricoltura, immessa, come deve essere, nel contesto europeo ed in previsione dell'applicazione in Italia delle direttive co-

munitarie. A questo proposito, il gruppo socialdemocratico chiede l'immediato passaggio dalla Commissione agricoltura all'aula del disegno di legge n. 2244, che tali direttive intende recepire.

Riteniamo infine di poter precisare che, ove necessità di urgenza politica di approvazione del provvedimento nel testo del Senato fossero manifestate dalla maggioranza, il gruppo socialdemocratico vi potrebbe acconsentire, purché il Governo si impegni formalmente, magari attraverso l'accoglimento di un preciso ordine del giorno, ad affrontare e risolvere il problema in questione con l'urgenza necessaria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ci troviamo ancora a parlare della legge sui fondi rustici, dopo che la famosa sentenza della Corte costituzionale non ha ancora avuto, a oltre un anno e mezzo di distanza, una risposta adeguata da parte del Parlamento.

Io non posso condividere quello che è stato detto un momento fa da un oratore del gruppo comunista, a proposito di particolari pregi della legge De Marzi-Cipolla. Secondo l'onorevole Bardelli, nel gran vuoto legislativo in materia di patti agrari del dopoguerra, l'unico brillante sarebbe costituito da tale legge. Mi chiedo però come si concili questa osservazione dell'onorevole Bardelli con un dato di fatto che è stato indubbiamente desunto a suo tempo da una spassionata e onesta considerazione della realtà.

Mi riferisco a quel dato di fatto riferito in Commissione agricoltura dal relatore onorevole De Leonardis il quale, con tutta pacatezza, ma anche con piena onestà, ebbe a dire testualmente l'anno scorso, nel presentarci il disegno di legge diretto a colmare i vuoti prodotti dalla nota sentenza della Corte costituzionale: « nell'anno e mezzo di applicazione della legge De Marzi-Cipolla si sono rivelati fondati i timori di coloro che paventavano un deterioramento piuttosto che un rafforzamento dell'istituto dell'affitto ». Quindi, questo « brillante » (tale appare infatti ai gruppi di sinistra) ha prodotto un deterioramento piuttosto che un rafforzamento dell'istituto dell'affitto. Questa non è un'opinione del relatore, ma un dato di fatto desunto dalle statistiche, che indicano appunto come, nel periodo di applicazione della De Marzi-Cipolla, l'istituto

dell'affitto, lungi dall'essere incentivato, è stato gravemente deteriorato e non ha subito alcun incremento nella sua diffusione.

Questo avviene — è bene ricordarlo — nello stesso momento in cui il Parlamento si occupa del recepimento delle direttive comunitarie che, come tutti sanno, indicano nell'istituto dell'affitto il mezzo attraverso il quale procedere a quegli accorpamenti della proprietà fondiaria e delle aziende agricole necessari per rompere la spirale del frazionamento della terra, della polverizzazione delle aziende e marciare verso una agricoltura più progredita, di carattere imprenditoriale, in cui abbiano posto, vita, vitalità e produttività aziende di ragionevoli dimensioni, di dimensioni corrispondenti a criteri di economicità e di modernità.

Indubbiamente la sentenza della Corte costituzionale avrebbe potuto costituire un'occasione per una inversione di tendenza perché, una volta commesso l'errore di varare la legge De Marzi-Cipolla (attraverso la quale l'istituto dell'affitto non aveva subito un rafforzamento bensì un deterioramento) la maggioranza avrebbe dovuto porre mano coraggiosamente a questa inversione di tendenza, quanto meno sui punti che la Corte costituzionale aveva indicato come non rispondenti ai dettami costituzionali, cioè la congruità dei coefficienti e dei moltiplicatori, il meccanismo di adeguamento dei canoni, la differenziazione tra conduttore coltivatore e conduttore imprenditore. Si è verificato, invece, che siamo passati da un testo all'altro, l'uno più deludente dell'altro. Il testo che il Senato ci ha restituito ha escluso, è vero, la competenza regionale (che era passata alla Camera con un colpo di mano che tutti ricordiamo) ma è un testo che si rivela ancora assolutamente inadeguato, se non addirittura peggiorato rispetto al testo approvato dalla Commissione agricoltura e quindi presentato a suo tempo in quest'aula. Ed è un giudizio di inadeguatezza che non è soltanto nostro, ma che cogliamo a piene mani nella stessa relazione dell'onorevole De Leonardis il quale non fa mistero, con la sua solita onestà, della mancanza, nel testo sottoposto al nostro esame, di taluni presupposti che sono essenziali perché la legge possa funzionare e resistere agli eventuali ulteriori controlli di legittimità costituzionale. Leggiamo infatti, a pagina 3 della relazione dell'onorevole De Leonardis, che « in presenza di tali emendamenti » (si riferisce agli emendamenti approvati dal Senato) « nell'intento di illustrare compiutamente gli aspetti tecnici della legge, il relatore non può non osservare che la soluzione

adottata dal Senato non risolve moltissimi casi che interessano anche intere regioni ».

E i « moltissimi casi che interessano anche intere regioni » sono quelli che giustamente il relatore ravvisa nella grande fascia dei canoni particolarmente sperequati.

Vi è una zona di canoni gravemente sperequati che, secondo il relatore De Leonardis — ed è anche la nostra opinione — merita di essere individuata e disciplinata in maniera tale da evitare una situazione che potrebbe dar luogo a fondati dubbi di incostituzionalità.

A proposito del testo legislativo sottoposto al nostro esame, rileva giustamente l'onorevole De Leonardis che non è accettabile il meccanismo adottato per fronteggiare le situazioni nelle zone in cui i canoni sono gravemente sperequati. « Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato » (è questo il testo della norma riportato nella relazione) « rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica centrale, su motivata relazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni agli uffici tecnici erariali affinché pongano in essere, con precedenza assoluta, le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali ».

Osserva il relatore, e con ragione: « Sulla base di tale norma, per rilevare la sperequazione grave occorre un termine di paragone che ponga in evidenza il forte distacco di un dato catastale basso ».

Noi dobbiamo fare al riguardo alcune osservazioni. La prima è che — vedi caso — la situazione drammatica che si crea per i territori nei quali sussistono, o possono sussistere, in base alla legge De Marzi-Cipolla, delle situazioni di grave sperequazione dei canoni interessa prevalentemente le zone meridionali. Lo stesso relatore cita la Sicilia, la Sardegna, la mia Calabria, ed anche una regione non meridionale, la Liguria, che dal punto di vista agricolo ha determinate caratteristiche peculiari che la rendono, purtroppo, meritevole di essere citata insieme con le regioni meridionali.

La seconda osservazione che noi rivolgiamo al relatore e al testo del disegno di legge è che la grave sperequazione dei canoni che la Corte costituzionale ha segnalato come meritevole di correzione da parte del Parlamento è una sperequazione della quale il testo approvato dal Senato non ha tenuto conto; non si tratta, cioè, di sperequazione dei canoni all'interno di una provincia, ma di spe-

requazione in relazione alla necessità di evitare che la proprietà fondiaria subisca espropri surrettizi sulla base della corresponsione di canoni irrisori e non remunerativi, non compensativi delle ragioni costituzionalmente rilevanti che militano a favore della piccola e media proprietà.

A nostro avviso, quindi, alle congrue osservazioni del relatore circa l'inadeguatezza del meccanismo che è stato proposto per superare la situazione di grave sperequazione, nell'ambito della provincia, in cui molte zone si troverebbero se i canoni fossero calcolati con il metodo previsto dalla legge De Marzi-Cipolla, noi aggiungiamo un'altra osservazione secondo la quale, se approviamo il testo del disegno di legge nell'attuale formulazione, non abbiamo risposto al rilievo della Corte costituzionale a proposito della congruità dei canoni, in relazione alle esigenze insopprimibili della proprietà.

Il relatore propone un rimedio che, a suo avviso, dovrebbe costituire la panacea per questa situazione di sperequazione e di difettosità del meccanismo; e ci riferiamo sempre, secondo l'osservazione del relatore, alla sperequazione che si verifica nell'ambito della provincia. Mi riferisco al rimedio del minimo del 55 per cento rispetto al canone come determinato a norma della legge n. 567. A questo punto, confessiamo di capire poco, perché quando si parla di grandi sperequazioni in numerose regioni, praticamente in tutto il Mezzogiorno (in Sicilia, in Sardegna, in Calabria e si potrebbe parlare di gravi sperequazioni anche in Puglia e in Lucania), in definitiva si riconosce che il meccanismo della legge non raggiunge il suo scopo, come afferma la stessa relazione.

L'obiettivo precipuo del meccanismo previsto dalla legge De Marzi-Cipolla, agganciata al reddito dominicale, era quello di sottrarre all'asserito arbitrio delle determinazioni delle commissioni provinciali e alla contrattazione libera l'affittuario conduttore coltivatore diretto e di stabilire per i contratti di affitto un criterio oggettivo di automaticità.

Noi abbiamo una vastissima fascia di territorio nazionale che, a detta dello stesso relatore, è suscettibile di subire gravi sperequazioni. Di conseguenza, dobbiamo chiedere al relatore e al Governo se questa osservazione, che oggettivamente è esatta, non convalidi le nostre tesi e quei timori che sono stati espressi; e se questa osservazione non funzioni come una sorta di certificato di morte del meccanismo previsto dalla legge De Marzi-Cipolla, così come è stata voluta.

Infatti, attraverso la constatazione della esistenza di gravissime sperequazioni in una così vasta parte del territorio nazionale, si vanifica in maniera assoluta il criterio di automaticità, che era la *ratio* su cui si fondava la battaglia di coloro che hanno voluto la legge De Marzi-Cipolla, così come era stata approvata a suo tempo. Vi è un'altra contraddizione poi che devo rilevare nella proposta del relatore, anche se tale proposta non si è formalmente tramutata in un emendamento. Per la verità l'emendamento era stato presentato in Commissione, ma poi era stato ritirato in seguito ad un veto di parte comunista.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi è stata una richiesta del Governo.

VALENSISE. Vi è stata una connivenza del Governo con il veto comunista. Vi è stata, da parte del Governo, un'adesione al veto posto dai comunisti. I comunisti hanno detto che sarebbero stati sostanzialmente d'accordo se avessero avuto la garanzia di una sollecita e immediata approvazione della legge. Mi domando, a questo punto, che genere di maggioranza sia quella che non ha il coraggio di sostenere le sue idee e i suoi emendamenti. Se la maggioranza ha fiducia nella bontà dell'emendamento dell'onorevole De Leonardis, essa avrebbe dovuto approvarlo in Commissione senza aspettare il *placet* dei comunisti.

Vi è poi una contraddizione in quell'emendamento potenziale (potenziale perché discutiamo di una proposta di modifica accennata dal relatore ma formalmente non ancora presentata): il relatore ha fortemente criticato i metodi attraverso i quali la determinazione del canone avveniva in base alla legge n. 567 del 1962 e ha detto che quei metodi erano inaccettabili, perché erano caratterizzati da una larga discrezionalità delle commissioni provinciali, da una genericità dei criteri, da frequenti contrasti nell'ambito delle commissioni, il che portava a soluzioni aberranti ed ingiuste. Tale era il pensiero del relatore sui risultati del lavoro delle commissioni previste dalla legge n. 567.

Ora io mi domando, e domando al relatore: come si fa a conciliare un giudizio così negativo sui « prodotti » della legge n. 567 in materia di canoni dei fitti dei fondi rustici con il proposito di agganciare a tale strumento, così vituperato, il « rimedio » del 55 per cento? Dal momento che si disprezza quel

« prodotto », non si può fare riferimento ad una legge così vituperata quando ci si trova di fronte al problema di ovviare alle gravissime sperequazioni di canone che vengono a determinarsi in una larga fascia del territorio nazionale. Non è possibile considerare come una sorta di scialuppa di salvataggio una legge tanto vituperata ma alla quale ci si riferisce ad ogni momento nel determinare la nuova normativa!

La conclusione che dobbiamo trarre da queste considerazioni (l'unica conclusione coerente, che risulta dalla realtà delle cose e dalle stesse argomentazioni svolte nella relazione e addotte dagli stessi sostenitori della legge) è una sola, e cioè che il meccanismo della legge De Marzi-Cipolla non funziona, è inidoneo, e tale è riconosciuto dalla stessa maggioranza e dalla stessa relazione, là dove si legge che non può essere disconosciuta « l'inderogabile esigenza di aggiustamenti » del meccanismo previsto da quella legge.

Sennonché, parlare di assoluta necessità di modificare il meccanismo di quella legge significa, a nostro avviso, confessare che essa, lungi dall'essere quello strumento taumaturgico che si immaginava, è al contrario una legge che non può funzionare, anche perché non copre tutta la fascia degli affitti dei fondi rustici, e quindi non è in alcun modo idonea a rispondere alle esigenze per le quali era stata varata.

Un'altra parte della legge De Marzi-Cipolla di cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità è quella relativa all'adeguamento dei canoni, avendo la Corte rilevato la mancanza di un valido meccanismo di rivalutazione dei canoni stessi.

E a tutti noto che a questa carenza si è tentato, con il disegno di legge governativo, di dare una risposta. Per valutare tuttavia se tale risposta sia adeguata, appare opportuno, anzi necessario, ricordare le affermazioni testuali fatte dalla Corte costituzionale nel motivare, relativamente a questo punto, il suo giudizio di incostituzionalità. Si legge dunque, a pagina 9 della sentenza della Corte n. 155 del 14 luglio 1972: « è ovvio che, determinata che sia la tabella e stabilito poi (articolo 4) il canone entro quei limiti, il suo ammontare, se si ammette che un aggiornamento monetario sia necessario, deve essere indipendente dai limiti stessi, potendo anche, ove il calcolo lo comporti, superarli ».

Ora noi chiediamo all'egregio relatore di precisarci se, secondo la normativa della quale ci stiamo in questo momento occupando, il principio stabilito nella nota sentenza della

Corte costituzionale sia rispettato. Ci domandiamo cioè se la commissione tecnica centrale, nel determinare i criteri e le direttive per le commissioni provinciali, possa superare i coefficienti moltiplicatori indicati dalla legge. Dal testo del disegno di legge al nostro esame sembrerebbe di no, ma un autorevole parere in questo senso ci verrebbe a garantire circa la rispondenza di questa normativa alle indicazioni e ai criteri indicati dalla Corte costituzionale.

Se così non fosse, saremmo sul terreno della più assoluta incostituzionalità, poiché non si può giocare a rimpiattino con la Corte costituzionale. Non mi addentro in valutazioni favorevoli o contrarie alla giurisprudenza della Corte, né intendo abbandonarmi ad una polemica sui poteri e sulle attribuzioni di questo organismo; ma in questa sede si tratta di stabilire quali sono esattamente i principi sanciti nella sentenza della Corte costituzionale e se il testo che ci viene proposto risponda alle esigenze per cui, dopo la pronuncia della Corte, siamo chiamati a riesaminare la materia dell'affitto dei fondi rustici. E questo che dovete dirci, onorevoli colleghi della maggioranza.

La forcilla, da 24 a 55 con i punti aggiuntivi, è superabile da parte delle commissioni tecniche, sulla base della motivazione della Corte costituzionale, ovvero si tratta di una forcilla insuperabile? Dalla lettera del testo di legge, sembrerebbe di dover escludere la ipotesi di una sua superabilità; l'esigenza però c'è, ed una delucidazione in proposito sarebbe oltremodo necessaria, per tranquillizzarci sulla rispondenza di questa normativa alle esigenze prospettate dalla Corte costituzionale.

A proposito dell'adeguamento dei canoni, devo rilevare un errore che mi auguro di veder corretto, nonostante la volontà della maggioranza e dei comunisti di far presto ad approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Senato, quasi che vi fosse chissà quale nemico alle porte.

Si tratta di una incongruenza che potrebbe tradursi, e si traduce di fatto, in una manifesta incostituzionalità, in quanto viene vanificato il meccanismo di adeguamento del canone. Mi riferisco all'articolo 1, in cui è sancito: « Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione ». Fin qui siamo d'accordo: il termine di due anni è sembrato equo ed opportuno, come misura temporale perché il criterio della

commissione tecnica centrale potesse adeguarsi alle fluttuazioni del valore della moneta e dei valori dei prodotti agricoli. Però questo termine viene vanificato dall'articolo 3, quando scopriamo che: « La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee ». Che cosa succede, per due anni, dei criteri di adeguamento della commissione tecnica centrale? Sono ibernati, in attesa che trascorran i quattro anni dopo i quali le commissioni tecniche provinciali possono procedere al rifacimento delle tabelle? Questo va chiarito, perché se questa norma dovesse essere accolta nell'attuale formulazione, avremmo una divaricazione tra le statuizioni della commissione tecnica centrale e le determinazioni delle commissioni tecniche provinciali, per cui verrebbe vanificato il lavoro della stessa commissione tecnica centrale.

Attendo dalla cortesia dell'onorevole relatore spiegazioni che ci consentano di superare le nostre gravi e rilevanti perplessità in materia.

Vi è un altro argomento, che, in considerazione delle molte parole che vi sono state dedicate, sembra stia a cuore a tutti, ma sul quale ci siamo battuti precipuamente soltanto noi del MSI-destra nazionale: mi riferisco al tema dei piccoli concedenti. Non viviamo nel mondo della luna, e sosteniamo una visione realistica delle condizioni della nostra agricoltura; dalla nostra vocazione europeistica siamo indotti a considerare il problema dell'agricoltura in termini attuali, moderni e, oserei dire, avveniristici. Siamo quindi perfettamente consapevoli del fatto che, in prospettiva, non si può contare, né puntare, su una polverizzazione della proprietà; siamo perfettamente consapevoli della necessità di risolvere determinate situazioni socio-economiche legate alla piccola o piccolissima proprietà della terra. Siamo d'accordo, e difendiamo una tradizione che è nostra: quella della bonifica integrale, della legge Serpieri del 1933, secondo la quale lo strumento dell'affitto era considerato proprio come un mezzo per procedere a ricomposizioni fondiarie (così allora si chiamavano, secondo la dizione del legislatore del tempo) che consentissero la costituzione di unità poderali di ragionevoli dimensioni.

Però il problema esiste, ed è un problema sociale, economico, morale, spirituale, soprattutto in un'Italia nella quale la piccola proprietà ha rappresentato per tanta parte della nostra popolazione l'unico mezzo, l'unica pos-

sibilità, se non di investimento, di risparmio, e molte volte di risparmio sudato.

Non è possibile approvare disegni di legge di questo tenore, non è possibile mortificare la piccola proprietà, i piccoli concedenti, con la scusa che sono improvvisamente balenate esigenze alle quali bisogna far fronte attraverso una cruda automaticità. I piccoli concedenti devono essere difesi ed assistiti, al fine di toglierli dalla situazione angosciata e disperata in cui versano. Per essi vi è, invece, soltanto una promessa di provvedimenti, che dovranno venire e che non vengono; quella stessa promessa che abbiamo sentito l'anno scorso in quest'aula dal relatore, una promessa di provvedimenti che abbiamo sentito ripetere nei discorsi in Commissione, una promessa di provvedimenti che non si concreta.

La realtà è che bisognerebbe provvedere in maniera tale da stimolare il dinamismo del settore agricolo. Questa è la strada attraverso la quale la piccola proprietà può trasformarsi ed adeguarsi ai moduli di vita moderna che devono essere adottati nelle campagne. Questa normativa, questa maniera di legiferare sui fondi rustici, come sui patti agrari, costituisce qualcosa che non soltanto non favorisce il dinamismo del settore agricolo, ma lo disincentiva. Infatti, tale dinamismo non può essere incentivato quando in pratica si finisce con il paralizzare tutte le fasce di cittadini che insistono ad investire nell'agricoltura, che dalla terra hanno tratto mezzi di sostentamento, che nella terra si ostinano ancora a vedere una occasione nella quale concretare i loro risparmi, moltissime volte sudati risparmi, frutto di lavoro duro, di emigrazione.

Con queste leggi, oltre a disincentivare il dinamismo del settore agricolo, si paralizzano quei processi di accorpamento che, viceversa, devono essere opportunamente stimolati, e che non sono spontanei, perché di mercato spontaneo è difficile, se non impossibile, parlare nell'anno di grazia 1973. Questi processi devono essere incentivati e adeguatamente stimolati attraverso provvedimenti che abbiano un loro coordinamento ed una loro coerenza.

Nel Mezzogiorno d'Italia esiste il problema drammatico dei piccoli concedenti, dei piccoli proprietari. È un problema drammatico dal punto di vista sociale, umano ed economico: essi infatti danno luogo — ho già avuto occasione di ricordarlo in Commissione — a quella miriade di piccole, piccolissime aziende che statisticamente sono ormai considerate come prive di mano d'opera. Eppure esistono. E allora il tema dei fondi rustici, quello dei patti agrari e quello dell'agricoltura in ge-

nerale, costituiscono un coacervo di problemi che non possono essere visti solo settorialmente, ma vanno considerati in un quadro globale di sviluppo dell'intero sistema economico, di una direttiva generale dell'economia agricola. Questa deve essere considerata per quello che è, cioè uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema economico, e non può essere declassata al rango di palestra per esercitazioni di carattere marxista o paramarxista, come quelle costituite dalla legge De Marzi-Cipolla e dai suoi troppo blandi e insignificanti correttivi.

A questo punto vengono spontanee alcune considerazioni politiche, che ci richiamano a quanto abbiamo avuto l'onore di dire in quest'aula circa un anno fa, quando definimmo come un provvedimento-ponte verso il centro-sinistra il disegno di legge con il quale il Governo intendeva colmare le lacune legislative create dalla sentenza della Corte costituzionale. Si trattava di un governo centrista, un governo centrista che i comunisti addirittura trovavano comodo definire (e non lo era) di centro-destra.

Noi affermammo: « Il disegno di legge che il Governo presenta è un disegno di legge "ponte" verso il centro-sinistra ». Al centro-sinistra ci siamo arrivati ed è un centro-sinistra che addirittura su questo « ponte » si trova in una condizione più avanzata dal momento che, come abbiamo appreso, è agevolato dalla « opposizione diversa » dei comunisti: questa legge non ha alcuna funzione oggettiva nei confronti di un riscatto dell'agricoltura, non ha alcuna funzione in relazione alle esigenze, alle necessità dell'agricoltura. Essa poi, dal punto di vista politico, si rivela per quello che a suo tempo fu, cioè un comodo punto d'incontro tra democrazia cristiana e partito comunista su un terreno che sfugge all'attenzione dei più, delle grandi masse dei cittadini che vivono nei grandi agglomerati urbani. L'incontro comunque c'è ed è sostanziale. Non si spiega altrimenti l'ostinazione — non trovo altra parola per definirla — sia del Governo sia della maggioranza nell'insistere in una normativa, in un sistema, in un meccanismo che, dichiaratamente, per ammissione dello stesso relatore per la maggioranza, produce vaste zone d'ombra in materia di sperequazione di canoni. Non si spiegherebbe altrimenti l'ostinazione della maggioranza e del Governo nell'insistere in un meccanismo regolatore dei contratti di fitto che non è in armonia con le direttive della comunità europea, con quelle direttive che stanno per essere recepite. La verità è

che la maggioranza rivela, attraverso questa legge, la sua volontà di perpetuare una politica agricola che è una politica fatta non nell'interesse generale dell'agricoltura italiana, ma nell'interesse di classe, a scopi di classe. È una politica diretta a mortificare una classe e ad avvantaggiare, a privilegiare, come oggi si ama dire, una parte politica, quella comunista, che ha determinate direttive e obiettivi ritenuti, fino a qualche tempo fa, da molti italiani, diversi da quelli della democrazia cristiana, ma che oggi, di fronte a prove e a fatti concreti di questo genere, si deve riconoscere essere obiettivi e direttive a cui la democrazia cristiana si va piegando ogni giorno di più. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Strazzi. Ne ha facoltà.

STRAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, stiamo discutendo — mi auguro definitivamente — un progetto di legge che, come è già stato ricordato da altri colleghi, ha avuto un *iter* molto lungo. La discussione di questo provvedimento iniziò al Senato nel luglio del 1972 e terminò nel febbraio del 1973 con la sua approvazione con modificazioni da parte di questo ramo del Parlamento. Tornato al Senato (e quanto ora dico serve anche a dimostrare la inesattezza in cui è incorso l'oratore che mi ha preceduto, il quale ha sostenuto che il progetto di legge Natali era un progetto « ponte » verso il centro-sinistra) il provvedimento ha incontrato l'opposizione del partito socialista italiano, così che per diversi mesi è rimasto fermo presso quel ramo del Parlamento. Il governo di centro-destra non aveva la possibilità di portarlo avanti. Questa situazione si è sbloccata al momento della costituzione del governo di centro-sinistra. La responsabilità del ritardo non può quindi essere addossata a noi che abbiamo sempre sollecitato, in entrambi i rami del Parlamento, sia in Commissione sia in aula, l'approvazione di un progetto di legge tendente a recepire la volontà dei lavoratori e a colmare il vuoto prodotto dalla nota sentenza della Corte costituzionale.

Il disegno di legge in discussione, che incontra la nostra approvazione, incontra invece la dichiarata opposizione del partito liberale e del Movimento sociale italiano, che avrebbero volentieri votato a favore del progetto Natali. Mi auguro che il provvedimento possa essere approvato senza modifiche. Noi possiamo anche condividere la posizione espressa dal rela-

lore, ma lo preghiamo di non insistere per la votazione dell'emendamento da lui proposto e di esaminare la possibilità di trasformarlo, eventualmente, in un ordine del giorno.

Il disegno di legge in esame riconferma i principi generali informativi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, diretta a difendere i contratti di affitto come strumento di sviluppo dell'agricoltura e delle forme associative: essa garantisce infatti due elementi caratterizzanti come l'automaticità e l'equità del canone. Importanti sono — qualunque cosa possano pensare certi gruppi politici — anche i meccanismi previsti per stabilire l'entità del canone, dal momento che si tiene conto del prezzo dei prodotti dell'agricoltura, dei costi dei mezzi di produzione e della remunerazione del lavoro. Tutto ciò mi pare possa contribuire a far sì che il sistema per stabilire i canoni sia il migliore e il più equilibrato possibile.

Altro aspetto importante del provvedimento in esame è costituito dalla devoluzione alle regioni della competenza in materia di nomina dei componenti delle commissioni tecniche provinciali; e ciò mi pare corrisponda ad un sano criterio equitativo nei confronti delle regioni, condiviso da tutta la maggioranza.

L'atteggiamento di certe forze politiche, del PLI, del MSI-destra nazionale, in questo momento, è spiegabile; esso si esprimeva, per certi versi, altrimenti, sulla base del vecchio testo. Ma è chiaro che oggi non siamo più ad un governo di centro-destra, siamo ad un governo di centro-sinistra; qualcosa, dunque, doveva cambiare e qualcosa è cambiato, anche se di fronte a noi c'è ancora molto da fare. Non è, cioè, che ci riteniamo soddisfatti per aver affrontato e risolto tutti i problemi, stante il provvedimento cui ci riferiamo.

Positivi sono anche i criteri e le valutazioni sulla base dei quali le commissioni previste dal provvedimento dovranno stabilire i canoni di affitto. Riteniamo infatti giusto che esista quel tanto di obiettività necessario ad una serena applicazione della legge, affinché quest'ultima non sia un elemento di controversia tra concedenti e lavoratori, ma motivo di pacificazione.

Così come abbiamo altre volte sostenuto, riteniamo che i vari elementi presi a base dalla commissione di cui sopra (prezzo alla produzione, costo dei mezzi di produzione, remunerazione del lavoro, reddito dominicale, tipi di zona e di colture, aumento della produzione, condizioni alloggiative, stato di manutenzione dei servizi, investimenti, eccetera) siano sufficienti a stabilire quanto pen-

siamo sia giusto stabilire. È una posizione corretta, una posizione equa. Quando andiamo a vedere come vengono determinati dal provvedimento i coefficienti minimi e massimi, quando osserviamo il richiamo, in ordine al reddito catastale, alla legge del 1962, mi pare che possiamo essere tranquilli sugli effetti positivi che scaturiranno dal provvedimento al nostro esame. I miglioramenti apportati al disegno di legge non sono, direi, solo tecnici e formali, ma anche di sostanza. Il contratto di affitto, così come viene in esso concepito, può costituire una posizione pilota in agricoltura, può dare alla stessa una spinta, può permettere di compiere un passo in avanti.

Indubbiamente, altro elemento positivo è, a nostro giudizio, quello che riduce il ruolo della rendita fondiaria parassitaria, e che dà una posizione di tutto riguardo alle forme associative. È un risultato globalmente positivo, che rappresenta un passo in avanti rispetto alla stessa legge dell'11 febbraio 1971.

Da qui il nostro sì alla legge, un sì deciso e fermo a quello che riteniamo essere un primo passo verso la soluzione dei problemi che si presentano nel settore. Quel che ci conforta è che al nostro giudizio positivo si aggiunge quello dei sindacati. Credo che anche rappresentanti di altri gruppi avranno questa mattina ricevuto delegazioni numerose di mezzadri dell'Italia centrale che richiedevano non modifiche, non incertezze, non tentennamenti, ma l'approvazione della legge che è oggi al nostro esame. Dette delegazioni, che erano accompagnate da alcuni dirigenti sindacali, rappresentavano, appunto, le varie organizzazioni sindacali. Non vi è, dunque, soltanto il sì del gruppo socialista, ma anche quello dei sindacati, delle organizzazioni democratiche, di coloro, insomma, che hanno interesse a che le cose vadano avanti, non si fermino.

E, questo, un elemento di soddisfazione — ne sono certo — per tutta la maggioranza. Inoltre, non va dimenticato che questo provvedimento trova il consenso delle regioni. Noi, come Commissione agricoltura, abbiamo consultato i rappresentanti delle regioni, ed abbiamo ricevuto ordini del giorno da parte di regioni di ogni tendenza politica (dalla Toscana alle Marche, dall'Emilia alla Puglia) che sollecitano l'approvazione del provvedimento. Non vi è dubbio che il consenso delle regioni rappresenti un elemento positivo.

Come ho già detto, approvando il disegno di legge al nostro esame, compiremo un primo passo per la soluzione dei problemi dell'agricoltura. Quest'ultima sta attraver-

sando una forte crisi, strutturale e congiunturale, che investe tutte le regioni del paese. Un'altra constatazione da fare è che l'alto prezzo dell'industrializzazione nel nostro paese è stato pagato dall'agricoltura. Ecco come si spiega lo sfollamento delle campagne, l'abbandono delle terre da parte dei contadini. Sarebbe forse opportuno che anche in Italia — come è avvenuto in Francia — avessero la possibilità di acquistare la terra soltanto coloro che si impegnano a lavorarla. È evidente il motivo per il quale i contadini hanno abbandonato la terra, sol che si dia uno sguardo ai dati — da noi più volte ripetuti — relativi al reddito dei lavoratori della terra, che è inferiore di circa il 70 per cento rispetto a quello delle altre categorie. Inoltre, il 65-70 per cento dei contadini ha un'età superiore a 50 anni; non si capisce, poi, perché i contadini debbano andare in pensione cinque anni più tardi degli altri lavoratori, quando sappiamo che non fanno sacrifici inferiori.

Esiste, dunque, tutta una serie di problemi. Forse abbiamo trascurato questa categoria perché essa è ridotta al solo 17 per cento del totale dei lavoratori. Comunque, il provvedimento che è al nostro esame riguarda circa 800 mila lavoratori della terra. Giorni fa, in Commissione, l'onorevole ministro ha affermato che l'agricoltura italiana ha 25 secoli di storia e che ha dato contributi notevoli al reddito nazionale. Ma basterebbe pensare anche soltanto al '700 e all'800 per renderci conto della funzione svolta dall'agricoltura, che rappresentava la più importante fonte dell'economia italiana. Però, il ministro si è dimenticato di dire che sono stati 25 secoli di ingiustizia nei confronti dei contadini, di soprusi, di schiavitù addirittura. Credo che chi è stato o è ancora a contatto con i lavoratori della terra si sarà reso conto che la giornata lavorativa non va dalle 6 alle 8 ore al giorno, anche se in questi ultimi anni, con la meccanizzazione, sono stati fatti grandi passi in avanti: la giornata lavorativa, nelle massime punte stagionali, va dalle 15 alle 18 ore al giorno. Si potrebbe poi fare un cenno a situazioni che si sono verificate prima dell'ultima guerra, già fin dal 1920, e che spesso si sono protratte anche fino al 1950: era l'epoca in cui un lavoratore, per avere un contratto di mezzadria, doveva spesso servirsi, a pagamento, di un intermediario, che il più delle volte era lo stesso padrone della terra.

In quella situazione, con la mentalità dei proprietari terrieri del tempo, come era pos-

sibile all'agricoltura italiana fare dei passi in avanti?

Ma anche negli anni fra il 1948 e il 1950 la situazione del lavoratore della terra era insostenibile, non potendo egli nemmeno reclamare quanto gli spettava per legge perché costretto a subire il ricatto del proprietario terriero, dell'agrario, al punto che doveva disinteressarsi delle questioni sindacali, si trovava impossibilitato a portare avanti una lotta intesa a migliorare le proprie condizioni. I problemi del lavoratore della terra, dunque, erano chiaramente legati non solo allo sviluppo economico del paese, ma anche allo sviluppo della giustizia sociale.

Abbiamo perciò dimostrato di non essere in grado di affrontare i problemi della nostra agricoltura, di non essere capaci di fare della nostra agricoltura quella fonte di reddito che avrebbe consentito al nostro paese, e in particolare al lavoratore della terra, una migliore condizione generale di vita. Del resto, basti pensare ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti; basti pensare ai 5 miliardi giornalieri che spendiamo per importare carni e generi di largo consumo. A questo proposito vorrei che il rappresentante del Governo ci dicesse nella sua replica se è esatto, per esempio, che mentre nei primi sette mesi del 1972 abbiamo speso 748 miliardi per importazioni di carne e di generi di largo consumo, nei primi sette mesi dell'anno in corso questa cifra è salita a 1.174 miliardi, con un aumento quindi di 326 miliardi. Questo vuol dire che alla fine dell'anno questa maggior cifra rispetto all'anno passato salirà a 600 o 700 miliardi.

E questo che cosa sta a significare? Sta a significare che abbiamo fatto una politica sbagliata per quanto riguarda l'agricoltura. Abbiamo speso molto, ma le varie leggi (« piano verde » n. 1, « piano verde » n. 2, eccetera) non hanno evidentemente tenuto conto della vera situazione dell'agricoltura; e per di più, una volta fatte le leggi, non si sono messi a disposizione gli strumenti idonei per applicarle. In altre parole, si è andati avanti con una politica alla giornata, sì che nessun problema è stato seriamente affrontato.

Ma oggi altre questioni più gravi ancora si affacciano, specie per alcune zone del nostro paese, anche con la legge al nostro esame. In particolare che cosa avviene? Nelle zone del centro-sud l'agricoltura è più forte rispetto agli altri centri del nord, eppure proprio in quelle zone la crisi aumenta, il reddito *pro capite* è più basso e le industrie sono assenti. Se un tentativo di salvezza può es-

sere posto in essere, esso è possibile nelle zone dove opera la Cassa per il mezzogiorno; però nell'Italia centrale — Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo — e particolarmente nelle zone dove non opera la Cassa per il mezzogiorno ci si troverà in una situazione di crisi enorme per quanto riguarda l'agricoltura. Peggiorerà anche la situazione relativa alle attività industriali ed artigianali, proprio perché è ormai noto che, se sono disponibili dei finanziamenti, essi vengono destinati — giustamente — al Mezzogiorno. Non è previsto alcun rifinanziamento delle leggi nn. 614 e 623, cosicché la situazione nell'Italia centrale diventerà ogni giorno più grave. Anche se non sarà possibile affrontare e risolvere in breve tempo tutti i problemi generali, credo però che il Governo, ed in particolare il ministro dell'agricoltura, dovrebbero tener conto del fatto che nelle zone di cui parlo — anche se esistono tuttora strutture antichate, contratti di tipo feudale come quelli di mezzadria e di colonia — l'agricoltura è una delle attività principali; occorre quindi sviluppare ulteriormente la produzione agricola, intervenendo con forza, se non si vuole che si creino altri disagi e che la situazione si aggravi ancora. Occorre, signor Presidente, signor sottosegretario, una svolta decisiva, una svolta coraggiosa, che porti alla ripresa produttiva e ad un maggiore equilibrio sociale attraverso una migliore giustizia sociale.

Come sarà possibile arrivare a questo? Certo il bilancio di previsione per il 1974 non è confortante: le disponibilità per l'agricoltura — se non sbaglio — sono inferiori a quelle del 1973, e questo non è certo un fatto incoraggiante. In sede di discussione del bilancio bisognerà quindi vedere se non vi siano altre disponibilità per questo settore. Siamo ormai arrivati ad una spesa di oltre 5 miliardi al giorno per le importazioni; è evidente che se si procede ancora di questo passo, senza affrontare il problema dell'agricoltura, la cifra di cui ho parlato salirà nel prossimo anno a 6, 7 o 8 miliardi, e non so in seguito dove arriveremo.

Di qui la necessità che il Governo, non appena approvata questa legge, si presenti al Parlamento con delle idee chiare e con delle proposte precise. Occorre cioè una moderna legislazione agraria, adeguata ai rapporti del nostro paese con gli altri Stati europei; occorre un piano organico per l'agricoltura, che lasci poi alle regioni la predisposizione di piani zonali. Bisogna stabilire le competenze precise del Governo centrale

e delle regioni, fissare tempi, metodi e priorità dei problemi da affrontare. Tali problemi sono numerosi, ed io voglio accennarne qualcuno.

La riforma del credito non può essere più rinviata. Dicevo prima che abbiamo fatto delle leggi per l'agricoltura, che però non hanno funzionato — lo confermava proprio questa mattina la delegazione di mezzadri e di coltivatori diretti — per mancanza di fondi. Nello stesso tempo, occorre riorganizzare e perfezionare l'AIMA, per metterla in grado di regolare le esportazioni e le importazioni. Devo inoltre sottolineare che non è possibile proseguire con la politica sbagliata dei consorzi agrari, di cui abbiamo potuto vedere un esempio negli ultimi mesi: infatti, proprio mentre venivano bloccati i prezzi alla produzione, gli stessi consorzi agrari hanno seguito l'esempio degli industriali, dei privati, aumentando i prezzi dei mangimi di 3, 4, 5 mila lire al quintale, o addirittura di più.

Occorre che questa organizzazione sia controllata. A questo fine è pertanto necessaria una assunzione di responsabilità da parte del Governo, per vedere se essa funziona e se disponga di dirigenti capaci. In caso contrario si deve rinnovare quell'organizzazione. Non si possono portare avanti iniziative con mezze misure; per certi problemi sono necessarie fermezza, chiarezza e decisione. Se non agiremo così, non risolveremo i problemi, e ci troveremo di fronte a continue azioni speculative, così come sempre è avvenuto e come in particolare è avvenuto in questi ultimi mesi. Siamo nel 1973, ed ancora parliamo di contratti di mezzadria, anche se ci sono state leggi e leggine, contratti di mezzadria che potevano andare bene un secolo fa, ma non oggi in questa situazione particolare. È impossibile che si possa continuare a mantenere in piedi questo tipo di rapporto. Al contrario, è necessaria una politica volta ad incidere sulle strutture, ed è del pari necessaria la regionalizzazione degli enti di sviluppo, proprio perché le regioni, meglio di ogni altro ente, possono farli funzionare. Per quanto riguarda l'agricoltura, non solo ogni regione ha un diverso indirizzo, ma vi sono posizioni diverse da zona a zona (e figuriamoci ciò che avviene in sede nazionale); anzi, proprio per questo è necessario che le regioni svolgano una funzione diversa. Occorre altresì precisare accuratamente l'ammontare dei finanziamenti che possono essere messi a disposizione delle forme associative e della cooperazione, e si deve agire perché le aziende di Stato (si tratterà di trovare la formula, per vedere come ciò possa avvenire), così

come fanno investimenti in ogni parte d'Italia per le altre attività industriali, per altre iniziative, li facciano anche per quanto riguarda l'agricoltura. Ritengo che sia arrivato il momento di attuare questo principio, specialmente per lo sviluppo della zootecnia: lo Stato deve intervenire con le proprie aziende, ed effettuare grossi investimenti, in particolare nel settore degli allevamenti di bestiame, dei pascoli e di tutte quelle iniziative tese ad aumentare la produzione nel nostro paese. Un paese che spende ogni giorno dei miliardi per importare questi prodotti deve affrontare questo problema, e non può attendere ancora. Il Governo deve quindi intervenire immediatamente, perché non c'è tempo da perdere, per far sì che le partecipazioni statali — e non spetta a me indicare quale strumento possa essere adottato — portino avanti questo tipo di intervento. Si devono inoltre discutere ed approvare immediatamente i provvedimenti conseguenziali alle direttive comunitarie, tenendo conto della realtà dell'agricoltura del nostro paese, delle sue esigenze, della produzione e cercando di evitare che avvenga ciò che è avvenuto nel momento del blocco dei prezzi alla produzione. Noi abbiamo registrato una diminuzione del prezzo del latte. Ebbene, mentre i tedeschi, che esportavano in Italia il latte a 78 lire al litro (lo stesso prezzo che veniva pagato sul mercato), richiedevano però un indennizzo della CEE dell'ordine di 30 o 36 lire al litro, nessun indennizzo veniva elargito ai produttori italiani, nonostante che il contributo pagato ai produttori tedeschi fosse prelevato da fondi alla cui formazione l'Italia concorre in misura pari al 20 per cento. Occorre affrontare anche questo problema.

Vorrei ora trattare un ultimo argomento, che sicuramente sta a cuore a tutti noi. Mi riferisco alla categoria dei piccoli proprietari, che è sempre stata utilizzata come massa di manovra da parte dei grandi proprietari agrari e delle forze moderate della destra. Ogni volta che si parlava di adottare qualche provvedimento, si diceva che non era possibile farlo perché si sarebbero danneggiati i piccoli proprietari. Così gli agrari, che si nascondono sempre dietro le spalle dei più deboli, hanno potuto continuare a far sempre ciò che volevano.

È ormai giunta l'ora di togliere questa massa di manovra dalle mani dei grandi proprietari e realizzare così un progetto che — da quanto ho sentito dire poco fa dal collega del Movimento sociale che mi ha preceduto — sta veramente a cuore a tutte le forze politiche. Soprattutto perché si tratta, nella mag-

gior parte dei casi, di piccoli risparmiatori che hanno lavorato una vita per potersi comprare due o tre ettari di terreno.

Mi rendo conto che si tratta di un problema di difficile soluzione; né potrei io indicare la strada per risolverlo. Ad ogni modo, una soluzione bisogna trovarla, così come bisogna trovare i miliardi necessari.

E dovrà essere una soluzione soddisfacente, alla luce soprattutto del preminente interesse generale della produttività del nostro paese. Dire che ci stanno a cuore gli interessi dei piccoli proprietari non significa escludere che anche questa categoria debba affrontare qualche sacrificio. Se, ad esempio, alcuni di questi piccoli proprietari non coltivano più la terra, bisogna pensare che sicuramente fanno qualche altra cosa e richiamarli al loro senso di responsabilità.

Mi rendo conto — come ho già detto — che il problema è molto difficile. Sia perché la nostra agricoltura è spezzettata e disseminata tra una miriade di proprietari, e sia perché — soprattutto — troppi di noi pensano sempre, e prima di tutto, a problemi di ordine elettorale: qualche volta, però, dobbiamo dimenticarci e pensare di più ai problemi veri del paese.

Concludendo, onorevole sottosegretario, noi rimaniamo in attesa di una risposta del Governo su questi argomenti. Vogliamo che ci venga detto che cosa si farà per l'agricoltura non appena si sarà varato questo provvedimento. Il Governo, quindi, dovrà dirci una parola chiara sia sui temi cui ho brevemente accennato, sia su tutti gli altri temi che rimangono aperti in campo agricolo.

Non sarà una battaglia facile. Basti pensare che sono diciotto mesi che stiamo discutendo su questo disegno di legge, che non può certo definirsi rivoluzionario: immaginiamo cosa succederà quando dovremo affrontare temi molto più consistenti.

Vogliamo comunque che il Governo ci dica subito e con chiarezza come intende affrontare i grossi problemi dell'agricoltura. E vogliamo che questo sia detto con un linguaggio chiaro, affinché tutti i lavoratori della terra capiscano con facilità quale sarà il loro futuro. Dopo che Parlamento e Governo avranno espresso la loro opinione, dovranno essere gli stessi lavoratori a decidere cosa fare.

Non abbiamo la pretesa che siano affrontati subito tutti i problemi che ho indicato. Ci rendiamo perfettamente conto della pesantezza dell'attuale situazione economica del paese. Però vogliamo che tutti siano consa-

pevoli dell'esistenza di questi problemi; problemi che non possono essere più rinviati e sui quali — ripeto — è compito del Governo e della maggioranza dire una parola chiara.

In alcuni casi si tratta di problemi la cui soluzione non richiede molto denaro: basta un po' di volontà politica; basta dimostrare contestualmente l'intenzione sincera di risolvere non solo i problemi sociali ed economici delle varie categorie, ma soprattutto quello fondamentale dell'aumento della produttività. Noi abbiamo bisogno di questo. Però dobbiamo avere il coraggio di dire con chiarezza qual è la nostra posizione nei confronti dei lavoratori della terra, nei confronti dei piccoli concedenti, nei confronti degli agrari. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gunnella. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, noi stiamo affrontando per la seconda volta, in meno di tre anni, un problema indubbiamente interessante che ha provocato, nel nostro tessuto sociale e nelle stesse strutture agricole, dei gravi scompensi e che ha determinato, molto al di là del significato stesso della legge n. 11 del 1971, conseguenze politiche che certamente, sulla scorta della legge, non era prevedibile che avrebbero potuto verificarsi.

Siamo stati tra coloro che non hanno votato la legge n. 11 del 1971 per una serie di motivi: perché ritenevamo che la disciplina che veniva data all'istituto dell'affitto non fosse adeguata a contemperare le opposte esigenze della nostra struttura agricola; e perché ritenevamo che difficilmente questo contratto avrebbe potuto porsi come la struttura portante dell'agricoltura nazionale, essendo le norme relative inficiate da vizi di costituzionalità, che sono poi emersi, afferenti ai rapporti fra proprietà ed impresa, e che hanno fatto sì che l'affitto non potesse porsi come fattore dinamico nel quadro contrattuale della agricoltura.

Se questi elementi di incertezza, che erano stati già intravisti, si tentò di superare con mezzi, a mio giudizio, non accettabili, come gli sgravi fiscali per i piccoli proprietari concedenti, ciò significava che non veniva ad inserirsi qualcosa di nuovo nella struttura agricola, ma che sostanzialmente questa — così come era configurata nel rapporto affittuario-concedente — non mutava, se non sotto il profilo del pagamento del canone. Era chiaro che gli elementi di incertezza che vi erano nella

legge n. 11 non hanno permesso a coloro che volevano iniziare a svolgere un'attività imprenditoriale in agricoltura di ottenere la terra in affitto. La domanda di terra in affitto c'è stata, ma non vi è stata una offerta, e quindi non si è potuta determinare una dinamica contrattuale al riguardo, che avrebbe potuto determinare una modificazione nella struttura della nostra agricoltura.

La legge n. 11, pertanto, serviva soltanto, in termini corporativi, agli affittuari; non serviva ai concedenti e non metteva in moto alcuna attività imprenditoriale, così come era invece negli intenti della legge stessa, ai livelli conseguiti in Francia, nella Germania federale, in Inghilterra e negli Stati Uniti.

In questo clima di incertezza, a parte gli scompensi politici, si giunse alla sentenza della Corte costituzionale che dichiarò non essere costituzionalmente legittime alcune norme della legge n. 11, mentre altri punti della legge stessa sono oggi all'esame della Corte.

Noi vorremmo che questi nodi sospesi venissero sciolti; perché fino a che questo non avverrà — a parte il fatto che si consentirà a determinate forze di portare avanti artatamente una certa propaganda — permarrà l'incertezza circa l'istituto dell'affitto e non sarà possibile determinare una svolta nella nostra agricoltura. Né potranno immaginarsi evoluzioni indifferenziate di altri istituti verso l'affitto, perché in tal modo si correrebbe il rischio di aggravare gli scompensi della nostra agricoltura senza determinare in essa un cambiamento sostanziale.

È chiaro che, nel momento in cui si determinava questa *vacatio legis* per alcuni punti della legge n. 11, era dovere del legislatore provvedere a colmarla.

I continui rinvii che vi sono stati, che hanno trovato formalmente d'accordo anche la mia parte, non hanno certamente risolto il problema, ma hanno contribuito a determinare un clima più disteso e una riflessione su tutta la materia, che ha portato anche coloro che erano attestati su posizioni oltranziste a riesaminare in termini realistici il problema e quindi a dare un contributo positivo affinché alcuni motivi di incertezza presenti nella legge n. 11 potessero essere superati, garantendo così all'impresa agricola futura — oltre che all'attuale impresa degli affittuari, sia imprenditori sia coltivatori diretti — la possibilità di un certo tipo di sviluppo.

La legge che il Senato ha varato e che ha corretto alcune storture che erano state introdotte, contro la volontà della maggioranza, nel momento in cui la maggioranza

stessa stava trattando una soluzione di compromesso che poi sostanzialmente il Senato ha ripristinato, è differente dal testo licenziato dalla Camera. Sotto certi aspetti, anzi, lo migliora reintroducendo alcuni emendamenti che i partiti della maggioranza avevano formulato soprattutto per quanto riguarda il problema dell'intervento e della funzione delle regioni in questa materia; in qualche altra parte, invece, introduce elementi di incertezza che è bene che in questa sede vengano evidenziati. Se ciò non avvenisse, anche con questa seconda legge modificativa della prima, ci troveremmo ancora nelle condizioni di non poter offrire all'agricoltura uno strumento moderno in materia di contratti agrari.

Riteniamo dunque che il Senato abbia fatto bene a ripristinare una precisa delimitazione di competenze tra la regione e lo Stato, garantendo nello stesso tempo, per il futuro, che questa materia attinente a diritti soggettivi non possa essere disciplinata da altra autorità che non sia lo Stato. Occorre del resto tener presente che i consigli regionali, oltre alla competenza legislativa, hanno anche competenze amministrative.

L'emendamento che poi il Senato ha approvato era stato sottoposto dalla maggioranza all'attenzione della Camera in contrapposizione all'emendamento Fracanzani, votato in un modo che certamente non ha favorito una rapida conclusione dell'iter parlamentare della legge (questo va detto per amore della verità). Tale emendamento chiarisce quale debba essere la posizione delle regioni nella disciplina dell'istituto dell'affitto. Per quanto concerne gli altri elementi di incertezza, e soprattutto per i canoni manifestamente sperequati, la cui determinazione allo stato non sembra possibile poiché la cosiddetta media manca di validi punti di riferimento, bisogna porci il problema di una opportuna chiarificazione. Inoltre il concetto della provvisorietà può determinare ampio contenzioso e in ogni caso gravi incomprensioni di fronte a questo istituto, per altro introdotto come cardine dell'agricoltura.

Allargando ora il discorso, devo precisare che, al momento, un giudizio definitivo su questo provvedimento non può essere dato. Può essere invece riaffermato con fermezza il concetto dell'affitto come strumento di impresa che consente di superare alcune situazioni e alcune prospettive — mi perdoni l'onorevole Truzzi — volte a favorire la formazione della piccola proprietà contadina, secondo concezioni che in un certo senso appartengono al

passato e che, seppure hanno determinato l'appoderamento di molte famiglie contadine, nello stesso tempo hanno però causato la sottrazione di centinaia di miliardi all'agricoltura, che hanno trovato altrove possibilità di investimento.

Noi ci troviamo ora di fronte ad una situazione assai delicata, perché abbiamo visto dilatarsi, al di là della loro redditività, il valore delle aree agricole, con il conseguente rallentamento dell'espansione delle imprese agricole, che tendono ad acquisire la terra per fondare su di essa un'azienda efficiente.

E infatti, proprio perché i prezzi della terra sono aumentati rendendo così più difficile la possibilità di nuovi investimenti di capitali nell'agricoltura, l'affitto diventa veramente una soluzione. Noi conosceremo nei prossimi anni il giudizio da dare su questa legge. Solo allora noi potremo verificare se attraverso questa legge sia stato possibile mettere a coltura i quattro milioni di ettari abbandonati. Per conto mio, esprimo il dubbio che questa legge possa dare entro breve tempo qualche risultato, soprattutto perché non ha mutato tutta una serie di congegni, che vanno dal credito agrario alla capacità di creare aziende efficienti, che siano imprese di capitali, oltre che di persone, o aziende cooperative, verso cui possono andare le nostre preferenze personali e politiche.

Dichiaro però che l'istituto dell'affitto va visto anche nella proiezione delle norme comunitarie, al fine di realizzare anche in Italia una riforma di struttura, che tarda da 10 anni a causa di tutta una serie di responsabilità convergenti. L'adempimento delle norme comunitarie comporta la funzionalità dell'affitto nella sua concretezza. Ove ciò non si verifichi, è chiaro che le norme comunitarie saranno solo parzialmente applicabili e su di esse dovrà di conseguenza svilupparsi un adeguato confronto, soprattutto relativamente al rispetto dei principi della legge comunitaria, che non determina preferenze tra imprese cooperative, attività contadine di carattere familiare e attività imprenditoriali o di capitali.

Le norme comunitarie mirano all'efficienza, e il conseguimento di tale obiettivo appare tanto più importante dal momento che una delle maggiori strozzature della bilancia dei pagamenti e dello sviluppo economico è costituita proprio dall'incapacità strutturale dell'agricoltura di trovare moderne forme di organizzazione. Noi dobbiamo porci questo problema; altrimenti, proprio nel momento in cui ci apprestiamo ad ottemperare ad un obbligo comunitario, potremmo trovarci di fronte alla

sostanziale incapacità di realizzare unità produttive efficienti, e non potremmo quindi raggiungere gli scopi in vista dei quali ci siamo battuti da dieci anni in sede europea.

In questo caso ci troveremmo di fronte a gravissime difficoltà, perché l'agricoltura non sarebbe posta in condizioni di assolvere il suo compito nei confronti del paese. Si fanno continui riferimenti alla bilancia alimentare passiva del nostro intercambio. Tuttavia, quando si tratta di indicare i metodi da adottare per risolvere questi problemi, lo si fa soltanto in termini tradizionali che andrebbero invece capovolti ove si voglia effettivamente avviare a soluzione il problema. In caso contrario noi ripeteremmo gli errori del passato e ci incammineremmo verso il futuro con la testa rivolta al passato.

Ecco perché oggi non riteniamo di potere esprimere un giudizio definitivo su questo disegno di legge, anche se voteremo in favore della sua approvazione, con la coscienza di dare un contributo al risanamento della situazione esistente nelle campagne e nella consapevolezza della necessità di risolvere tutta una serie di problemi riguardanti i piccoli concedenti.

I piccoli concedenti sono una realtà, ed una realtà ben diversa da quella cui accennava poc'anzi il collega Strazzi. Sono i grossi concedenti di proprietà in affitto che erano già usciti sostanzialmente dall'agricoltura, costituendosi in posizione di rendita, soltanto di rendita: esclusivamente parassitaria per alcuni, per altri frutto anche del proprio lavoro e del proprio risparmio. Ora il risparmio deve essere tutelato, perché altrimenti noi accentueremmo la propensione al consumo, determinando un tipo di politica non conforme agli orientamenti di politica generale della maggioranza e della stessa opposizione, almeno di quella di sinistra. Se scoraggiassimo il risparmio, noi metteremmo in moto in agricoltura un meccanismo che va in senso opposto alle indicazioni di politica generale alle quali intendiamo attenerci, basate sul contenimento dei consumi privati e sulla dilatazione degli investimenti. Ciò è possibile solo incentivando il risparmio, che non può essere risparmio monetario, perché questo non è garantito dalla svalutazione della moneta, fenomeno, questo, le cui ripercussioni sono da taluno, con una certa superficialità, sottovalutate, come se i problemi potessero essere risolti con le parole anziché con l'analisi rigorosa delle varie situazioni che si pongono alla classe politica e al Governo.

I grossi concedenti, dunque, erano già usciti dal mondo dell'agricoltura; ma talune forze potrebbero rientrare in esso, nel caso in cui sorgessero nuove vocazioni imprenditoriali in agricoltura e si modificasse, sotto questo aspetto, l'attuale situazione. D'altra parte, un imprenditore che nasce da una famiglia contadina o è un ex mezzadro vale, a mio giudizio, molto di più di chi non ha alcuna esperienza della realtà contadina, perché oltre alle sue capacità porta nel suo lavoro una certa attitudine, una certa mentalità, un certo amore per la terra, ossia una serie di valori sociali, politici e di costume che noi non possiamo assolutamente trascurare.

Altri problemi, come è stato poco fa rilevato, si pongono per la mezzadria e per la colonia parziaria. A questo proposito vorrei affermare che la maggioranza ha già fornito un'indicazione politica al riguardo, e lo ha fatto con gli accordi politici sottoscritti dai quattro partiti che formano l'attuale Governo e che, fino a prova contraria, sono ancora in vigore e ai quali dobbiamo dunque fare riferimento, perché si tratta di intese raggiunte non solo per formare un governo ma per portare avanti un programma.

In ordine, dunque, ai problemi dell'agricoltura, così si legge negli accordi di governo: « Contestualmente alle direttive comunitarie, sarà risolto il problema del contratto di mezzadria e colonia, nella garanzia della efficienza dell'impresa agricola e in armonia con la politica comunitaria ».

Questa affermazione parte dal presupposto che il rapporto fra concedente a mezzadria e mezzadro sia diverso da quello fra concedente in affitto e affittuario. Il concedente in affitto è ormai generalmente uscito dall'agricoltura; colui che concede il fondo a mezzadria è invece egli stesso nell'agricoltura, molto spesso è imprenditore. Vi sono, dall'altra parte, mezzadri che hanno reali capacità imprenditoriali e altri che sono soltanto dei collaboratori manuali a certe condizioni. Ecco perché vanno riveduti non soltanto i termini dell'efficienza aziendale, ma anche quelli dell'efficienza soggettiva, perché in caso contrario correremmo il rischio di operare una sostituzione di persone nell'ambito di un contesto strutturale non modificato né modificabile, ove si addivenisse a soluzioni che prescindessero da questa indicazione che giustamente i quattro partiti della maggioranza hanno fornito e su cui è difficile un diverso giudizio, da qualsiasi parte provenga, a meno che non si tratti di un giudizio corporativo, di principio o di ordine ideologico. E

noi ci rifiutiamo di discutere in termini che possano provocare disordini in quella campagna in cui riteniamo che si possano determinare evoluzioni verso favorevoli prospettive, nella piena accettazione delle masse contadine, comprese quelle bracciantili. A proposito di queste ultime, non so ancora quale nuova configurazione potranno assumere nel nuovo tipo di struttura, al di fuori delle associazioni di tipo corporativo. Per quanto concerne i salariati fissi, abbiamo loro coerentemente concessa la possibilità di una garanzia relativa al salario annuo.

Ribadisco ora quanto ho precedentemente sottolineato: il disegno di legge in discussione deve essere approvato senza incertezze. Evitiamo di cumulare nuove incertezze a quelle già esistenti, con impugnative alla Corte costituzionale. Così facendo, non renderemo un servizio né all'agricoltura, né agli affittuari, né, tanto meno, al paese, e faremmo anzi il gioco di altre forze che da queste incertezze si aspettano quello spazio politico che la storia non concede loro, e che a nostra volta non riteniamo di poter loro consentire.

Si intrecciano problemi di ordine costituzionale, giuridico, economico, di ruolo dell'agricoltura, con problemi attinenti ai rapporti comunitari, nell'ambito della necessità, per l'Italia, di venir fuori da una struttura antica che solo in parte è stata modificata, direi quasi, in forma anarchica, quale espressione, in forma libertaria, della capacità dei singoli nostri imprenditori. Mi auguro pertanto di vedere universalmente riconosciuta la necessità, che ho richiamato, di privare il disegno di legge in discussione di ogni forma di incertezza. Ci riserviamo per il prossimo futuro un giudizio definitivo sul provvedimento e sulla sua validità, anche se oggi prudenzialmente riconosciamo che una sollecita conclusione, in senso positivo, dell'*iter* del presente disegno di legge, è imposta da ragioni di opportunità politica e dalla esigenza di una regolamentazione di questo tipo di contratto, anche relativamente a quelli già stipulati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alesi. Ne ha facoltà.

ALESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, siamo di nuovo chiamati a discutere sulle modifiche alla legge n. 11 del 1971, in tema di affitto rustico, rese necessarie dalla nota sentenza della Corte costituzionale che ha dichia-

rato la illegittimità del sistema di determinazione dell'equo canone.

Questo sembra essere l'unico dato certo, giacché la instabilità dei testi delle proposte di legge in tema di affitto è una caratteristica propria della materia.

Il testo approvato dal Senato, e che ora stiamo esaminando, riconferma il suo contenuto squisitamente demagogico e ripropone il problema di dare finalmente al contratto di affitto una regolamentazione soddisfacente per tutte le parti contraenti e tale da assicurare la loro uguaglianza di fronte alla legge.

Ci troviamo, invece, di fronte ad una regolamentazione che contiene in larga parte tutte le contraddizioni che a suo tempo segnalammo, allorquando fu frettolosamente varata, venendo a costituire il primo esempio di legge conciliare, e cioè approvata dal nostro Parlamento con l'approvazione del partito cattolico e di quelli marxisti. Il partito liberale italiano condusse, in coerenza con i principi che ne ispirano l'azione, una strenua battaglia il cui risultato era, però, scontato in partenza.

Puntualmente la Corte costituzionale confermò le riserve che a suo tempo avevamo documentato.

Entrati a far parte della coalizione di governo, ci impegnammo nel tentativo, entro il ristretto margine consentito dalla dichiarazione di incostituzionalità di alcuni articoli, di migliorare il provvedimento pur sapendo come fosse difficile far valere ragioni tecniche in una materia ormai inesorabilmente inquinata dalla demagogia e dalla speculazione politica.

Demmo, così, il nostro consenso al disegno di legge presentato dal ministro Natali per porre rimedio alla carenza normativa determinata dalla nota sentenza della Corte costituzionale, ma considerandolo come un provvedimento limitato nel tempo, e destinato ad essere rimesso in cantiere in occasione dell'applicazione delle direttive comunitarie in materia strutturale.

Ma il disegno di legge, che già sollevava riserve, fu completamente snaturato dal colpo di mano del collega Fracanzani e dei suoi amici. Al testo modificato dalla Camera, il Governo allora in carica presentò emendamenti agli articoli 1 e 3, attraverso il ministro Natali; durante i lavori del « Comitato dei nove », nonostante esplicite affermazioni in sede politica, per il ripristino del testo originario contenuto nella proposta di legge n. 945, fu avanzato da parte governativa un ulteriore emendamento all'articolo 3 che non solo non ristabiliva la normativa originariamente varata,

ma conteneva cedimenti alle richieste dei socialisti allora all'opposizione.

Successivamente, si ebbe la crisi di governo, con la ricostituzione di una coalizione di centro-sinistra e il nostro passaggio ad una opposizione costruttiva. Il Governo Rumor presentò nuovi emendamenti all'articolo 3, frutto di laboriosi compromessi che, per altro, furono continuamente modificati, a conferma della poca serietà con cui il problema viene affrontato.

A questo punto, usciti dal governo, ci riteniamo sciolti dall'impegno assunto, che rispettammo per tenere fede all'accordo scaturito in seno alla compagine di centralità, tanto più che il testo approvato dai colleghi senatori, lungi dall'essere migliorato, contiene diversi articoli che sollevano le più ampie riserve.

Questa incertezza delle soluzioni che l'attuale maggioranza vuole dare ai problemi aperti dalla sentenza n. 155 della Corte costituzionale, nonché dalla legge n. 11 del 1971, sta a testimoniare la mancanza di armonia fra i partiti di governo, la immaturità della discussione fin qui fatta, sia in sede governativa sia in sede parlamentare, in quanto improntata non al raggiungimento di un obiettivo certo e comune, ma strumentalizzata a fini esclusivamente politici ed elettoralistici. I continui ripensamenti della maggioranza stanno a testimoniare le forti pressioni che esercitano alcuni settori di essa, specie i socialisti, per evidenziare la loro presenza nel Governo.

Si tratta, in sostanza, di decidere se si vuole consentire alla nostra agricoltura di avvalersi di un contratto di affitto agile e moderno ovvero impedire lo sviluppo di questa forma poco onerosa di acquisizione del capitale fondiario.

Serva in proposito l'esempio che ci hanno impartito i nostri *partners* comunitari i quali, di fronte all'esigenza di creare aziende agricole di dimensioni economicamente valide, senza dover ricorrere ad ingenti investimenti pubblici per agevolare l'acquisto di terra, sono ricorsi all'alternativa di una incentivazione del contratto di affitto.

Si è così fatta strada la convinzione di una convenienza a razionalizzare l'agricoltura puntando, più che sulla proprietà, sull'impresa, per la quale il capitale fondiario costituisce, inevitabilmente, un peso eccessivo, una limitazione della dinamicità aziendale.

In Francia, le organizzazioni degli agricoltori hanno, da tempo, individuato in una moderna concezione del contratto di affitto lo strumento ideale per consentire un ingrandi-

mento della dimensione economica dell'impresa senza ricorrere ai costosi e lunghi processi della ricomposizione fondiaria.

In Germania, in diversi *Länder* sono già in vigore norme di legge che tendono a facilitare la concessione in affitto di proprietà agricole le quali, per dimensione o per posizione, non hanno una loro intrinseca validità economica, ma possono concorrere a realizzare dimensioni ottimali se accorpate in aziende contermini o vicine. La stessa Commissione della CEE, nel suo *memorandum* sulle strutture, preconizzò la dissociazione del binomio proprietà-impresa e, ben lungi dal suggerire misure punitive nei confronti dei proprietari fondiari che concedono in affitto la loro terra, manifesta l'intenzione di incoraggiare questo tipo di contratto agrario.

Allo scopo di mantenere, da un lato, una corrente di investimenti extra-agricoli in beni fondiari e, dall'altra, consentire l'utilizzazione dei terreni da parte di imprenditori efficienti, la Commissione esprime il convincimento dell'utilità di incentivare la stipulazione di contratti di affitto a lungo termine.

Il contratto di affitto, proposto come alternativa al perseguimento ad oltranza dell'acquisizione della proprietà da parte dell'imprenditore agricolo, non si identifica, evidentemente, con quello risultante dal disegno di legge approvato dal Senato.

Prescindendo, quindi, da questo testo, vale la pena di illustrare il problema da risolvere e di ricercare gli elementi per una soluzione. Il cosiddetto sistema dell'equo canone non è una invenzione post-bellica, anche se dal 1948 in poi si fa un gran parlare di esso in agricoltura.

Già nel primo dopoguerra vi furono provvedimenti di blocco dei contratti e dei canoni, sia nelle locazioni urbane sia in quelle rustiche. È però con il 1948 che ritorna nella legislazione italiana, a favore degli affittuari coltivatori diretti, un sistema di perequazione dei canoni, rimessi a parametri fissati in tabelle e non più lasciati alla piena discrezionalità del giudice.

Nel 1962, con la legge n. 567, si supera quel concetto e si tenta di introdurre un sistema di equo canone applicabile a tutti i rapporti di affitto. La legge del 1962, nella sua quasi decennale applicazione, originò una giurisprudenza che, attraverso l'interpretazione sistematica, era riuscita ad inserire questa norma nel tessuto dell'ordinamento giuridico italiano. In sostanza, come è desumibile dalle sentenze della Corte di cassazione, il cosiddetto « equo canone », secondo la

legge del 1962, risultava concettualmente un caso di *reductio ad aequitatem* che lasciava libere le parti di aderire o no ai valori tabellari, prevedendo, però, quale condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione e di perequazione, il presupposto che il canone convenuto fosse difforme dai valori previsti dalle tabelle.

La ricostruzione operata dalla giurisprudenza rendeva certe le obbligazioni tra le parti e garantiva sia il coltivatore sia il proprietario nelle loro reciproche posizioni.

A giudizio politico di alcuni, questo sistema non era idoneo a raggiungere lo scopo nascosto di colpire punitivamente i proprietari, né garantiva una riduzione dei canoni, specie a favore dei piccoli affittuari.

È sulla base di queste valutazioni politiche, non legate alla obiettività di agire in favore dell'agricoltura, che alcuni democristiani, in primo piano il senatore De Marzi (esponente e presidente di una federazione provinciale di coltivatori diretti) e il senatore Cipolla, comunista, pervennero ad un accordo di tipo conciliare, per superare una legge che ritenevano non fosse un loro docile strumento nel perseguimento di fini di parte.

La legge del 1962 aveva subito un vaglio di legittimità ad opera della Corte costituzionale con le sentenze nn. 40 e 80 del 1964. Nonostante queste garanzie di legittimità costituzionale e di adeguatezza del sistema dell'equo canone ai principi della libertà di iniziativa economica e del rispetto della proprietà privata, numerosi parlamentari, ed in testa il senatore De Marzi, ne proposero la riforma: si ebbe così la proposta di legge De Marzi della V legislatura, n. 37.

È opportuno richiamare in quest'aula, onorevoli colleghi, gli antefatti della legge 11 febbraio 1971, n. 11, poiché, come in ogni terapia valida, non si deve mirare alla rimozione dei sintomi della malattia, ma alle cause che l'hanno originata.

Se quelli sovranunciati sono i motivi occasionali, le cause che hanno originato la legge n. 11 del 1971 sono nella impossibilità concettuale, per una vasta parte del mondo politico e sindacale italiano, di operare in uno stato di diritto, ove si rispetti la sfera di autonomia e di competenza legata alla divisione dei poteri.

La legge n. 11 del 1971, come pure le vicende legate alle proposte che stiamo esaminando, sono una chiara testimonianza di un tentativo di eludere le statuizioni della magistratura non gradite ad alcuni settori del Parlamento.

Questo va stigmatizzato in quanto, come dirò più avanti, le proposte della maggioranza contenute nel disegno di legge n. 945 e quelli che si ventilano quali possibili emendamenti rispondono ad una comune volontà di sottrarsi il più possibile al rispetto delle decisioni della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 40 del 1964, la legittimità dell'operato delle commissioni — sia quella centrale, sia quella provinciale — in tema di equo canone era desunta anche dalla particolare composizione delle stesse commissioni, basata sulla pariteticità degli interessi contrapposti.

Il rispetto di tale principio deve essere basilare, in quanto una commissione di carattere tecnico che non rispetti il principio della pariteticità è di per sé elemento di disordine e di prevaricazione. La pariteticità deve essere, comunque, assicurata non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, evitando certi sotterfugi legati alla possibilità di manovrare alcuni componenti la commissione, data la loro estrazione e dato l'organo che dovrebbe nominarli (così, ad esempio, il presidente del consiglio regionale).

Altri principi irrinunciabili per la soluzione del problema sottoposto al nostro esame sono quelli indicati dalla Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 155: canone al riparo dalla svalutazione e che dia giusto compenso alla proprietà; trattamento differenziale tra affittuario e coltivatore.

Il testo approvato dal Senato non può trovare noi liberali consenzienti, in quanto lo riteniamo inidoneo a raggiungere gli obiettivi di certezza del diritto e di rilancio del contratto di affitto in una prospettiva nuova dell'agricoltura.

Apparentemente ciò può sembrare una contraddizione, ma occorre valutare, comparandoli, l'originaria proposta n. 945, portante la firma dell'allora ministro dell'agricoltura Natali, da noi condivisa, con il testo passato al Senato, nonché i differenti periodi sotto il profilo economico e politico nei quali i due testi sono stati varati.

Le differenze sostanziali tra il testo attualmente in discussione e l'originaria proposta Natali sono evidenti: adeguamento biennale dei canoni, possibilità di 32 punti aggiuntivi (20 per gli investimenti fondiari, 8 per i fabbricati colonici abitativi, 4 per i fabbricati aziendali) contro gli attuali 15.

Ricordo che l'estensione dei punti aggiuntivi era determinata dalla impossibilità del catasto di valutare gli apporti alla produttività del fondo recati dai fabbricati e dagli inve-

stimenti fondiari; impossibilità dovuta al concetto della redditività differita, su cui si basa il catasto per favorire appunto gli investimenti fondiari che, altrimenti, darebbero luogo ad un immediato aumento del carico fiscale, con il conseguente scoraggiamento della loro esecuzione.

Le attuali proposte sacrificano troppo ad un presunto rispetto del catasto le esigenze di dare l'adeguata valutazione a tutto ciò che si aggiunge per opera dell'uomo e dell'investimento di capitali alla nuda terra.

La realtà è che il riferimento al sistema catastale è l'elemento meno opportuno per determinare obiettivamente una equa corrispettività tra le prestazioni del concedente e dell'affittuario.

Nonostante questa convinzione, si dette l'assenso da parte dei liberali al disegno di legge n. 945, in quanto si poneva l'esigenza di un immediato intervento legislativo per colmare la lacuna normativa causata dalla sentenza della Corte costituzionale e per assicurare una continuità di disciplina giuridica in un settore troppo importante per essere abbandonato in un limbo legislativo.

Lo stato di necessità giustificava il nostro assenso perché riferito, come abbiamo visto, ad una legge presumibilmente destinata ad essere rimessa in discussione in coincidenza con l'applicazione delle direttive comunitarie sulle strutture agrarie.

Non solo, ma recenti avvenimenti economici interni ed internazionali hanno maggiormente messo in luce la giustezza delle osservazioni della Corte costituzionale sul rischio di determinazione dei canoni fissi in denaro. Evidentemente, se anche in seguito la Corte non ha mosso apertamente critiche alla determinazione dei canoni con il riferimento al dato catastale, l'osservazione assorbente è che, comunque, il canone fisso è pericoloso, ed è quindi pericoloso ogni sistema di determinazione del canone che non può che approdare a quei valori fissi criticati.

Vorrei qui richiamare la legge 9 ottobre 1971, n. 825, la quale disciplina la delega per la riforma tributaria e, particolarmente, il punto 15 dell'articolo 2 che così recita: « la determinazione dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale, disciplinate in modo da assicurarne, nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi... ».

Come si può constatare, l'inadeguatezza del catasto a dare valori obiettivi validamente riferentisi alla realtà dei fondi, attraverso le tariffe d'estimo, non solo è stata adombrata dalla Corte costituzionale e apertamente am-

messa dai più autorevoli studiosi, ma riconosciuta anche da noi parlamentari, quando abbiamo delegato il Governo a disciplinare in maniera diversa le tariffe di estimo catastale, in quanto la loro attuale disciplina legislativa le rende poco credibili e non aderenti alla realtà.

Questi sono i motivi sostanziali che fanno ritenere ancor più inopportuna l'approvazione di una norma, così come proposta, che di per sé è inidonea a raggiungere quei fini perequativi, sottolineati dalla Corte costituzionale, indispensabili per eliminare su una sola parte i rischi degli eventi monetari.

La verità è che, oltre ad un elemento chiarificante, la Corte costituzionale ha introdotto un elemento di per sé valido, ma inidoneo a semplificare e rendere lineare la soluzione del problema. Intendo riferirmi alla necessità di un trattamento difforme tra affittuari conduttori ed affittuari coltivatori diretti.

Va ricordato che, nella precedente sentenza n. 40 del 1964, la Corte non aveva affermato tale esigenza, pur riconoscendo che « equa remunerazione » del lavoro della famiglia colonica (concetto già risultante dall'articolo 36 della Costituzione) comporta l'esigenza di porzionare il canone di affitto all'opera mediamente richiesta per la coltivazione, variabile a seconda delle situazioni agrarie e del mercato del lavoro.

Voler risolvere con un unico metro le esigenze del piccolo e del grande affitto è l'errore basilare dell'attuale testo dell'articolo 3, in quanto le esigenze del piccolo affittuario sono tali da prevedere soluzioni incompatibili con il carattere imprenditoriale. Questo, mi si consenta di rilevarlo, è l'aspetto contraddittorio aperto dalla Corte costituzionale.

Il vigente codice civile e buona parte della legislazione speciale, pur esaltandone le qualità di lavoratore autonomo, hanno avviato un processo di elevazione del coltivatore diretto al rango di imprenditore. Basti ricordare la evoluzione terminologica dello sviluppo della proprietà coltivatrice e i poteri conferiti dalla legge n. 11 all'affittuario.

La Corte costituzionale, nel tentativo lodevole di accordare qualche protezione in più al coltivatore diretto, lo ha, in un certo senso, mortificato nelle sue aspirazioni imprenditoriali e, maggiormente, lo mortificano quelle parti politiche che fanno esclusivamente leva sul suo apporto di lavoro manuale per inserirlo in un contesto economico non autonomo e più facilmente manovrabile da un punto di vista strettamente politico.

Invero la soluzione da adottare non è quella prospettata dall'articolo 3, ma un'altra che,

analogamente a quanto avviene in Francia, escluda la applicabilità delle norme degli affitti rustici a quelle superfici limitate che non possono dare luogo ad una impresa agricola. E l'esercizio dell'impresa agricola l'elemento comune al grande, al medio e al piccolo affitto e, quindi, le eventuali differenziazioni di trattamento giuridico debbono tenere conto di questa realtà comune ai vari tipi: in altre parole, che ci si trova di fronte alla disciplina degli apporti dell'imprenditore agricolo alla gestione di una impresa organizzata totalmente, o parzialmente, da altri, cioè il concedente.

In conclusione, si può riassumere il quadro generale dell'attuale discussione nel modo seguente.

In mutate condizioni economiche e politiche, si deve affrontare il problema della riforma della disciplina dell'affitto dei fondi rustici con il riferimento al canone.

Si deve trovare un sistema giuridico di disciplina dell'affitto, idoneo a farlo recepire dalle parti e, quindi, a rilanciare quegli strumenti contrattuali di riorganizzazione e ristrutturazione dell'azienda agricola.

Cioè occorre superare la disciplina della legge n. 11 del 1971, la quale ha una ben strana sorte se i suoi « genitori », De Marzi e Cipolla, di volta in volta, rifiutano la paternità o la rivendicano.

Gli effetti negativi di questa legge li hanno riconosciuti tutte le parti politiche e, specie, i loro proponenti. Ciò è dimostrato dal fatto che, sia nella passata legislatura sia in quella in corso, vi sono state proposte del senatore Cipolla per venire incontro ai proprietari, danneggiati dalla legge n. 11.

Ma gli effetti negativi di questa legge, nella realtà, sono documentati dalla rarefazione dei terreni disponibili per l'affitto e dalle difficoltà che trovano gli affittuari grandi e piccoli a collocare adeguatamente le loro attrezzature e la loro capacità produttiva su terreni di terzi.

La disponibilità è accentuata, con riferimento ai terreni adatti a pascolo, grazie al sotterfugio convenuto nell'articolo 24 della legge n. 11 di trasformare in affitto contratti di pascolo e di soccida, per estendere ad essi la proroga dei contratti agrari.

Le soluzioni proposte dal disegno di legge in esame, oltre che inopportune per i tempi nei quali si discutono, appaiono non condivisibili nel merito, in quanto si rischia di introdurre stabilmente nel nostro ordinamento giuridico un sistema inadeguato a rispondere a quegli aspetti di rilevanza costituzionale messi

in luce dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 155.

Ferme restando le perplessità sopra esposte, non possiamo, comunque, non rilevare che gli ultimi emendamenti — i quali confermano l'incertezza più volte sottolineata della maggioranza governativa sul problema dell'affitto dei fondi rustici — hanno contribuito a peggiorare ulteriormente il disegno di legge in discussione.

Per quanto riguarda l'articolo 1, infatti, l'emendamento apportato dall'altro ramo del Parlamento non tiene conto, così come la Corte costituzionale aveva stabilito, dell'elemento « inflazione » che, in questo periodo, si è tra l'altro accentuata. I criteri « automatici » di determinazione dei canoni sono ancora più sperequati. A nostro parere il canone fisso andrebbe rivalutato in funzione della perdita di valore della moneta e non già secondo coefficienti di aggiornamento riferiti al costo dei fattori della produzione ed ai prezzi dei prodotti agricoli. Questi indici difficilmente possono seguire la reale svalutazione della moneta e, quasi sempre, il loro conteggio avviene dopo un lasso di tempo ragguardevole, relativamente al momento in cui si è manifestato il fenomeno.

L'emendamento apportato all'articolo 2 sulla composizione della commissione tecnica provinciale — al contrario di quanto noi avevamo suggerito allorché condividevamo le responsabilità di governo — non elimina la sperequazione rilevata dalla sentenza n. 40 della Corte costituzionale. Viene così violata la pariteticità a suo tempo raggiunta con il vecchio articolo approvato dalla Camera. Onorevoli colleghi, come può esercitare funzione di mediazione tra proprietà ed impresa una commissione che, per la sua stessa composizione, è palesemente di parte?

Ma, in particolare, è l'articolo 3 — così come modificato dal Senato rispetto al testo originario — che ci trova dissenzienti, perché sono venute meno quelle ragioni, da noi a suo tempo suggerite, per cercare di riportare il canone su vere basi di equità.

In realtà, si continua ad adottare un sistema di determinazione dei canoni in base ad un metodo chiaramente non rispondente alla natura produttiva del bene concesso in affitto. Secondariamente, i coefficienti minimi e massimi appaiono molto lontani da quelli suggeriti dalla Corte costituzionale. Infine, i « punti aggiuntivi » per le attrezzature esistenti sono vanificati dalle clausole fissate che li rendono inutili ed inapplicabili, giacché gli investimenti fissi ed in fabbricati vengono va-

lutati secondo la loro capacità produttiva determinata in funzione dei criteri del 1939.

La soppressione, infine, delle norme introdotte nell'originario disegno di legge riguardanti i contratti di soccida con conferimento di pascolo e vendita di erbe, nonché i contratti stagionali, costituisce l'ulteriore conferma che questo provvedimento — originariamente impostato per venire incontro alle categorie interessate ed alle esigenze dell'agricoltura — in sostanza delude queste aspettative. In particolare, la soppressione delle norme suddette rappresenterà un'ulteriore causa di regresso della nostra zootecnia, specie in alcune regioni nelle quali sarebbe auspicabile l'estensione e la diffusione dei contratti di pascolo. Per questi motivi, all'articolo 5, occorrerebbe ripristinare il testo originario.

Onorevoli colleghi, mossi dalle motivazioni ora esposte, abbiamo ritenuto fosse nostro dovere, nell'interesse primario del settore agricolo, proporre una serie di emendamenti il cui fine ultimo è quello di dare al contratto di affitto caratteristiche conformi alle prospettive che lo sviluppo della politica comunitaria lascia intravedere: non più situazioni anacronistiche e contraddittorie che, ostacolando la valorizzazione di questa forma di contratto, impediscono l'adeguamento della nostra agricoltura alle esigenze di una ampliata Comunità economica europea.

Non dimentichiamo che, mentre stiamo discutendo il progetto di legge n. 2244 sull'introduzione nel nostro ordinamento delle direttive socio-strutturali, andrete ad approvare una legge il cui contenuto va contro i principi ispiratori della predetta normativa. Onorevoli colleghi, non si persegue l'ammodernamento delle aziende agricole con un contratto di affitto che è agli antipodi di quello preconizzato dalla Comunità economica europea.

Presentazione di un disegno di legge.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lo Porto. Ne ha facoltà.

LO PORTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il faticoso arrancare di questo disegno di legge, le lungaggini con le quali si è trascinato questo dibattito politico sull'ormai annosa questione dei fitti rustici, ancor più della nostra chiara e dura opposizione, della chiara e dura opposizione che la quasi totalità degli operatori dei campi ha manifestato nei confronti di questo provvedimento, ancor più della generale impopolarità con cui l'ormai famosa legge De Marzi-Cipolla è passata alla cronaca, se non alla storia del nostro paese, stanno a testimoniare come la materia disciplinata dal disegno di legge al nostro esame, come la questione dei fitti rustici, ed in genere la politica agricola nel nostro paese, suscitino dubbi e perplessità talmente vasti che è dato addirittura di constatare come esponenti della stessa maggioranza, apertamente e pesantemente, aggrediscano questo disegno di legge. A nessuno sarà sfuggito l'attacco che in quest'aula oggi pomeriggio il rappresentante del gruppo socialista ha condotto nei confronti del provvedimento in particolare, e della politica agricola del Governo in generale; a nessuno può essere sfuggito l'altro attacco nei confronti della politica agricola, o comunque le perplessità manifestate nei confronti del provvedimento al nostro esame dal rappresentante del gruppo repubblicano. Siamo arrivati a discutere questo disegno di legge, del quale a mio parere il paese in questo momento non ha assolutamente bisogno, mentre abbiamo trascurato l'impellente problema relativo all'applicazione in Italia delle direttive comunitarie; ci stiamo mettendo in mora ancora una volta nei confronti dell'Europa, abbiamo abbandonato i provvedimenti straordinari per il Mezzogiorno, che sono particolarmente attesi dalle popolazioni e dagli operatori dell'agricoltura del meridione; abbiamo messo da parte il piano per l'agrumicoltura, che era stato promesso dal passato Governo e dall'allora ministro dell'agricoltura, onorevole Natali, provvedimento, anche questo, atteso da vasti strati di operatori agricoli siciliani e meridionali in genere; abbiamo trascurato di esaminare, e forse chissà per quan-

to tempo ancora tralasceremo di esaminare, i provvedimenti più importanti che interessano la nostra agricoltura in questo momento. E dedichiamo il nostro tempo e la nostra attenzione ad un disegno di legge che, al contrario, a nostro avviso, non soltanto non arreca vantaggi all'agricoltura italiana, ma ne aggrava le già carenti e pericolose condizioni socio-strutturali.

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, io mi asterrò dal fare un esame del merito del provvedimento, che oltretutto è stato già fatto dai colleghi che mi hanno preceduto nel dibattito, ed in particolare dai colleghi del mio stesso gruppo politico. Parlare degli aspetti positivi e negativi della disciplina dei canoni, dei criteri per la fissazione dei canoni, dei vari punti che, una volta che la legge sarà operante, costituiranno una festa per i caudici di tutto il paese, non mi sembra il caso, dopo oltre un anno di discussioni su questo provvedimento, dopo un dibattito politico che non ha tanto interessato quest'aula, quanto soprattutto il paese attraverso una campagna elettorale, quella del 7 maggio 1972, dominata quasi esclusivamente dal tema dei fitti rustici, dominata quasi esclusivamente dai problemi connessi alla legge De Marzi-Cipolla, specialmente nel meridione e in Sicilia, dove tale argomento venne da tutti affrontato e fu al centro del dibattito e della polemica politica.

In quell'occasione si assistette, così, ad uno spettacolo esaltante sul momento ma veramente deprimente subito dopo. Gli oratori democristiani non soltanto dissero di essersi pentiti di una certa alleanza politica che li aveva costretti ad approvare quella legge; ma dissero anche che si impegnavano a modificarla radicalmente. Gli stessi socialisti accennarono alla possibilità di modificare quel provvedimento in un senso più favorevole ai proprietari. I comunisti, per parte loro, furono costretti a dirottare l'autore di quella legge, il senatore Cipolla, in un diverso collegio, perché in quello dove si era presentato nelle precedenti elezioni rischiava di non venire rieletto, proprio per essere stato il padre di quella legge scellerata, che tanto impopolare si era dimostrata soprattutto nella zona in cui egli era stato eletto proprio da quei piccoli proprietari terrieri e contadini che votavano per il partito comunista.

Successivamente, malgrado la dichiarazione resa dall'allora Presidente del Consiglio Andreotti il quale, esponendo il programma del Governo, parlò di una revisione totale della disciplina dei fitti rustici, assi-

stemmo soltanto alla presentazione di un disegno di legge in seguito alla dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale. Quindi, non una legge di modifica o di riforma organica, ma di semplice adeguamento, nonostante gli impegni presi dai partiti della maggioranza — e in particolare dalla democrazia cristiana — nel meridione, che ancora pagava pesantemente lo scotto di questa errata legislazione; in conseguenza di ciò, il 13 giugno 1971, le campagne, usualmente mancipio esclusivo del partito di maggioranza relativa, votarono invece per protesta a destra e contro la democrazia cristiana.

Come ho già detto, non intendo entrare nel merito del provvedimento, ma solo esprimere un giudizio sulle sue linee ispiratrici, seguendo quei principi di etica politica che hanno consentito — a noi e a quanti si sono opposti alla legge — di parlare di un vero e proprio attentato al principio della libertà, di un vero e proprio esproprio in danno dei proprietari terrieri.

L'aver seguito certe linee di principio ha fatto di questa legge un ibrido, un provvedimento che non obbedisce neppure ad una logica marxista (e lo dimostreremo), un provvedimento che non risolve niente ma che fa solo confusione, ispirato come è unicamente a scopi demolitori e demagogici.

La proprietà. Si è fatto un gran parlare dei principi di libertà che questa legge avrebbe rispettato o violato.

Occorre quindi che ci addentriamo per un attimo in questo argomento della libertà, perché è proprio in ciò il punto nodale di tutta la questione.

È rispettato da questa legge il dettato costituzionale relativo alla tutela della proprietà, sia pure attraverso la funzione sociale cui essa deve assolvere? Sono rispettate le norme del nostro ordinamento — e in particolare del codice civile — laddove la proprietà, anche se non espressamente definita, è tuttavia indicata nelle sue caratteristiche essenziali, nelle sue funzioni storiche, politiche e sociali? Questo dobbiamo domandarci, di fronte ad una qualunque disciplina dei rapporti economico-sociali.

Ecco qual è il punto. È questa una legge che tutela il principio previsto nel nostro codice civile e nella nostra Costituzione? Certo non avrò il pessimo gusto, né commetterei la sciocchezza di difendere in questa sede il principio della proprietà come lo si intendeva nell'antichità (*ius utendi et abutendi*), anche se nella stessa romanità questo concetto amplis-

simo della proprietà incontrava limitazioni precise. Non ripeterò pedissequamente quanto previsto dalla legislazione napoleonica, dove certamente la proprietà obbediva alla logica dei tempi, anche se *le droit de jouir et disposer* di cui parlava il codice napoleonico era anch'esso attenuato dalla funzione sociale cui la proprietà doveva assolvere. Il che dimostra, oltre tutto, che non è un'invenzione dei costituzionalisti repubblicani quella della funzione sociale della proprietà, ma è un'acquisizione ormai ultrasecolare dell'umanità, oltre tutto consacrata anche nell'articolo 842 del codice civile, che non è del 1945, né del 1946, né del 1947, ma è del 1942. Nessuno quindi viene a predicare un principio della proprietà intoccabile, un principio della proprietà intesa in senso assoluto, che non tenga conto dei tempi e del progresso della storia. Ma è questa una legge che tutela il principio della libertà, così come sancito all'articolo 42 della Costituzione e all'articolo 842 del codice civile, nel momento in cui neppure si ha il coraggio, da parte delle sinistre, di dire: espropriamo e assegniamo le terre alla collettività, espropriamo e facciamo della terra una proprietà esclusiva dello Stato? Neanche a questo si ha il rigore logico di arrivare. Si arriva invece ad un compromesso, all'ibrido cui accennavo all'inizio, cioè a dire: colpiamo la proprietà, ma attraverso un puro e semplice trasferimento di ricchezza da una persona ad un'altra, attraverso la concessione dell'uso della cosa, del possesso della cosa ad un terzo; non alla collettività quindi, non alla società in generale, non allo Stato come sommo tutore degli interessi di tutti i cittadini, ma a terzi. E chi vi dice che l'affittuario non sia più parassita, più antisociale, più capitalista del piccolo proprietario? Con questi principi ispiratori voi vi siete limitati puramente a trasferire ricchezza da una categoria all'altra senza obbedire ad un principio ideologico, ad un principio dottrinario. Ciò che ispira la legge, quindi, è quell'ibrido cui accennavo in precedenza.

Si tratta quindi di un attentato al principio base della civiltà, dell'ordinamento democratico repubblicano, cioè alla libertà. Perché della libertà non si ha una definizione codificata, né si potrebbe averla. La libertà, di per sé, è appunto un'astrazione concettuale. Quella che conta soprattutto è la libertà effettiva, è — per quanto riguarda la nostra materia — la libertà di un operatore economico, qual è anche un proprietario o un ipotetico affittuario, di poter assolvere al suo ruolo economico-sociale.

È rispettato l'articolo 41 della Costituzione, è rispettato cioè il dettato costituzionale che sancisce la libertà contrattuale, la libera contrattazione tra le parti, la libertà di iniziativa economica? Questa legge sottrae, in pratica, al privato la possibilità di esercitare un diritto che la Costituzione gli riconosce. Noi abbiamo sempre detto che non è conforme alla Costituzione quel rapporto in cui non è più consentito alle parti di decidere liberamente la disciplina dei propri interessi contrastanti. Occorre che, quanto meno, una volta scelta la strada di questa disciplina dell'affitto, si concedesse al proprietario (se veramente lo scopo era quello di colpire il proprietario assenteista, il proprietario parassita) un termine entro il quale lo stesso avrebbe potuto decidere se proseguire nel rapporto di affitto o liberarsene; approntando al tempo stesso gli strumenti per impedire che il proprietario parassita e assenteista persistesse in tale suo atteggiamento. Vi sono mille sistemi per impedire che il proprietario non coltivi il fondo, per imporre che il fondo non coltivato venga dato in mano di chi lo fa produrre, di chi lo coltiva! Il sistema migliore non è certo quello di impedire alle parti una libera possibilità di accordo, una libera contrattazione che possa comporre i contrastanti interessi.

Così, anche in questo quadro e in questa prospettiva, avete violato la Carta costituzionale, avete leso e violato i diritti dei cittadini.

La legge deve ritenersi incostituzionale non solo in riferimento all'articolo 42 della Costituzione, che attiene al principio della proprietà privata, e all'articolo riguardante la libera iniziativa e la libertà dei rapporti economici. Vi sono tante altre parti di questa legge che sono da considerare incostituzionali: essa torna alla nostra discussione perché la Corte costituzionale vi ha costretto ad apportarvi delle modifiche che, anche se non sanano le lacune e le iniquità di principio cui accennavo poc'anzi, tuttavia migliorano, anche se in modo inadeguato, la disciplina dei rapporti di affitto che avevate stabilito con la precedente legge.

La legge è incostituzionale anche in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Qui non vi è uguaglianza tra i cittadini, ma un insieme di articoli della Costituzione che vengono violati. Viene violato l'articolo 3, relativo all'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, insieme con l'articolo 41, relativo alla libertà dell'iniziativa economica privata.

Vi è l'aggancio al reddito imponibile dominicale: avete detto che non vi era altro si-

stema. Ma non c'è chi non veda come sia non soltanto incostituzionale, ma illogico e iniquo l'aggancio ad un reddito imponibile dominicale fissato con criteri stabiliti in un periodo in cui le condizioni tecnologiche, politiche, sociali, erano del tutto diverse da quelle di oggi. Di fatto, nel nostro paese, il reddito dominicale non risponde più alla realtà effettiva dei fondi che, malgrado la politica di questi 25 anni, hanno tuttavia progredito e camminato in linea con il progresso dei tempi.

Vi è poi la composizione delle commissioni tecnico-provinciali di cui parlava l'onorevole Alesi, con la sperequazione a vantaggio di una determinata categoria. Se si trattasse di una commissione consultiva, di una commissione che decide su interessi omogenei, sarebbe inutile parlarne; ma trattandosi di una commissione che deve fissare un canone che nasca dalla conciliazione di opposti interessi e che questi opposti interessi intende conciliare o intenderebbe sanare attraverso rappresentanze, l'una a vantaggio di una categoria, l'altra sacrificata alla logica del vantaggio che si vuole riconoscere alla prima, non vi è dubbio che siamo di fronte ad una patente e grave violazione della Carta costituzionale.

Tutto ciò, a nostro parere, produce un danno politico-sociale al nostro paese: lo produce perché il paese è posto di fronte ancora una volta — dato costante dell'attività di questo Parlamento — ad una legislazione settoriale, oserei dire ad una legislazione necessitata da fatti esterni: nel caso nostro una sentenza della Corte costituzionale. Ancora una volta il paese viene messo di fronte ad una legislazione che non obbedisce a nessuna logica politica, a nessun credo. Vero è che un'assemblea legislativa non fa filosofia, vero è che quel che conta, in una assemblea legislativa, è la politica delle cose e non la politica dei principi, ma una politica delle cose che non sia ispirata da principi politici non esiste in nessun degno Parlamento di questo mondo.

Ebbene, l'opinione pubblica riceve un danno da questa legge, proprio perché viene posta di fronte ad una legge ibrida, ad una legge che non era stata resa necessaria da esigenze politiche, economiche o sociali, ad una legge imposta soltanto dalla demagogia delle sinistre e da una sentenza della Corte costituzionale.

Abbiamo bisogno di recepire le direttive comunitarie per ristrutturare l'azienda agricola: tali direttive indicano il destino della agricoltura in una azienda moderna, in una azienda estesa su 80 o 100 ettari. Al contrario, la legge in esame non può permettere la crea-

zione di aziende di tali dimensioni, perché l'affitto, così come concepito, non lo renderà possibile.

Lo stesso onorevole Natali, suo predecessore, onorevole Ferrari-Aggradi, dichiarò nel dibattito dell'anno scorso che dal 1971 in poi nessun contratto di affitto era stato stipulato nel nostro paese. La situazione si aggraverà nel futuro, perché non vi sarà più nessun proprietario che vorrà cascare nelle maglie di questa legge. Vi sono invece molti proprietari che stanno pagando fior di quattrini pur di liberarsi di questo incomodo che è diventato l'affittuario. Da una parte abbiamo una legislazione europea da recepire; dall'altra torniamo alle piccole cose, alla demagogia, al liberismo, ad una polemica sterile e inutile. Ma il risultato che contavamo di raggiungere lo abbiamo raggiunto.

Ci dispiace per coloro che sono incappati in questa legge per rapporti precedenti, grazie allo spirito tirannico di una legislazione che non ha voluto rispettare la Carta costituzionale. I proprietari che, per rapporti precedenti, sono incappati in questa legge restano incastrati nella sua logica; ma il compito di evitare la diffusione di questo tipo di contratto noi lo abbiamo raggiunto, e contiamo che l'intelligenza dei nostri proprietari terrieri, soprattutto l'intelligenza degli imprenditori agricoli italiani, scoraggi l'applicazione di questa legge e allontanano il pericolo che essa si estenda sempre più nei rapporti giuridici tra le parti.

Abbiamo scongiurato questo pericolo nel momento in cui abbiamo saputo interpretare l'anima del popolo e gli interessi che quella legge colpiva, che non sono certamente gli interessi degli agrari capitalisti, ma sono, ad esempio, gli interessi del barbiere (che è riuscito a risparmiarsi tutta una vita, facendo dell'acquisto del fondo lo scopo della propria esistenza), del piccolo commerciante di paese, del piccolo artigiano, del piccolo impiegato e dello stesso piccolo coltivatore diretto che, col sudore della propria fronte, era riuscito a comprare il cosiddetto « fazzoletto di terra ». Ci siamo riusciti e i consensi che abbiamo ottenuto nelle campagne e la simpatia con cui veniamo accolti ci incoraggiano a proseguire lungo il cammino di una opposizione drastica, dura e chiara contro questa legge.

Certo, è una rivendicazione settoriale quella che va a vantaggio degli affittuari, corporativa, direbbero i nostri avversari. Questa è soltanto ed unicamente una legislazione settoriale, mentre occorre affrontare il proble-

ma agricolo e riformare le strutture socio-economiche del settore, per porre le basi della nuova agricoltura italiana.

Possa questo dibattito politico, possano queste mie modeste parole, possa tutta la polemica che su questo argomento ha impegnato la classe politica italiana, e in particolare gli studiosi di problemi agrari, offrire l'occasione per consentire al paese di agganciarsi all'Europa e di conseguire sempre maggiori risultati nell'economia e nella politica. Possa questo dibattito offrire l'occasione per apprestare strumenti idonei a porre riparo alle gravi conseguenze, risentite dal paese, a causa del deficit della bilancia dei pagamenti per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura.

Ci auguriamo che questo dibattito offra alla classe dirigente e ai partiti di governo l'opportunità di apprestare strumenti più idonei a risanare le condizioni economiche e politiche del nostro paese, al fine di sostenere uno dei settori portanti del sistema economico italiano, cioè l'agricoltura, sempre ed ancora una volta sacrificata alla logica del centro-sinistra.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stefano Riccio. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Menicacci. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

SERRENTINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani.

Mercoledì 28 novembre 1973, alle 11 e alle 16:

Alle ore 11:

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari (2476);

— *Relatore:* Micheli Pietro;

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (2475);

VISENTINI: Norme per la definizione delle pendenze tributarie (1468);

CASCIO: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione rapida, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto (2346);

— *Relatore:* La Loggia.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (*modificato dal Senato*) (945-B);

— *Relatore:* De Leonardis.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1427);

— *Relatore:* Amodio.

3. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1973

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

e delle proposte di legge costituzionali:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

4. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

. BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

GALLUZZI, SEGRE, CARDIA e SANDRI.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, dopo la presa di posizione del Ministero degli esteri sulla « sorpresa e disappunto » provocati a Roma dall'esclusione dell'Italia dall'incontro dei Ministri finanziari degli USA, del Giappone, della Repubblica federale di Germania, della Gran Bretagna e della Francia, quali iniziative il Governo italiano intenda sviluppare anche in previsione del « vertice » dei Capi di Stato e di Governo dei nove paesi della Comunità economica europea. (5-00604)

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere quale « giustificativo » trovino le continue agitazioni che, dal maggio 1973, vedono protagoniste, in particolare, le donne della collina di Massa (Massa Carrara), abitanti nelle frazioni di San Carlo Terme e Pariana;

per sapere, innanzi tutto, se le continue turbative all'ordine pubblico debbono farsi risalire a intemperanze di quelle popolazioni, o piuttosto all'atteggiamento, apertamente provocatorio, dell'autorità di governo locale che, in armonia a collaterali interessi privati, per motivi essenzialmente speculativi, fa mancare deliberatamente alla zona il bene primario e che, nella zona, fra l'altro, abbonda: l'acqua;

per sapere se è esatto che il motivo per il quale si fa deliberatamente mancare l'acqua a quelle popolazioni è perché una parte delle sorgenti è in mano privata (e dallo sfruttamento commerciale di quelle acque la mano privata ricava, da anni, centinaia e centinaia di milioni); mentre l'altra parte delle sorgenti non viene utilizzata e va, deliberatamente, perduta, in attesa che l'ente pubblico, attraverso una società già costituita, l'EVAM, possa lui, e lui solo, gestire commercialmente quelle acque; ed è così che quelle popolazioni, quando non restano, per giorni, senza acqua, se la

vedono arrivare in autobotti, o pompata dai pozzi di Marina di Massa, acqua imbevibile, durissima, inutilizzabile ai fini della vita di tutti i giorni;

per sapere se in questo atteggiamento dell'amministrazione comunale di Massa e, di riflesso, dell'Ente regione che, di pari passo, si muovono insieme al privato (iscritto al PSI) in difesa di interessi speculativi e a danno di quelle popolazioni, a cui si fa mancare il bene principale, cioè l'acqua, non ravvisino estremi di reato. (4-07712)

ZURLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere quali decisioni intendano prendere in ordine alla più volte invocata immissione dei biologi nel sistema della mutualità, come convenzionati esterni (per i gabinetti dagli stessi aperti e diretti) od interni (per i gabinetti a gestione diretta degli enti mutualistici).

Com'è noto ai Ministri, con l'entrata in vigore della legge 24 maggio 1967, n. 396, i biologi iscritti all'albo professionale hanno il diritto di eseguire le analisi previste dall'articolo 3 della stessa legge. Queste analisi « biologiche », secondo quanto ha sancito la IV sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con decisione n. 361 del 7 aprile 1972, « non sono in nulla diverse da quelle analisi che da sempre si sono compiute nei gabinetti di analisi autorizzati a norma dell'articolo 193 del testo unico delle norme in materia ».

Sulla base di questa decisione del supremo consesso amministrativo, il Ministero della sanità — divisione X della direzione generale affari generali e del personale — con circolare n. 107 del 26 luglio 1972, e n. 171 del 19 dicembre 1973 ha ritenuto « risolto in maniera chiara ed inequivocabile il problema relativo alla competenza professionale dei biologi » e ha espresso l'avviso che agli stessi « possa essere concesso di dirigere laboratori di analisi nell'osservazione della procedura di cui all'articolo 193 del testo unico ».

L'interrogante ricorda altresì che il Ministero del lavoro, per quanto di sua competenza, con lettera circolare n. 135048 del 13 gennaio 1973 diretta agli enti mutualistici ha precisato che, « dovendosi dare concreta attuazione ad una disposizione di legge, sia indispensabile riconsiderare tutta la questione », rivolgendo successivamente invito ai predetti istituti a riprendere in esame il problema con i rappresentanti dei biologi, allo scopo di

arrivare a concordare un tipo di rapporto che consenta loro di espletare il loro lavoro di laboratorio nell'ambito del sistema mutualistico.

L'interrogante chiede se, pur non essendovi più alcuna preclusione da parte delle mutue per il convenzionamento dei biologi (ai fini dell'effettuazione degli esami di laboratorio di cui al citato articolo 3 della legge 24 maggio 1967), non sia da ritenere indispensabile l'intervento diretto del Ministero del lavoro per la stipula delle convenzioni, nell'intento di evitare eventuali azioni di ritorsione da parte di altri interessati, che si risolverebbero in un danno per gli assistiti. (4-07713)

BRINI, PERANTUONO, FLAMIGNI, SCIPIONI E ESPOSTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere a quali conclusioni sono pervenuti gli organi inquirenti sull'attentato alla linea ferroviaria Avezzano-Capistrello a seguito dell'arresto di due aderenti alla organizzazione fascista del sedicente Fronte della gioventù in relazione all'attentato predetto. (4-07714)

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, all'articolo 8 trasferisce alle Regioni a statuto ordinario sul cui territorio hanno sede le soprintendenze ai beni librari e che ai sensi dello stesso articolo le soprintendenze stesse cessano dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre Regioni -:

se e come abbia risolto o intenda risolvere la grave anomalia del sistema predisposto, dato che cinque Regioni (Marche, Umbria, Molise, Calabria e Basilicata) non hanno ricevuto in trasferimento alcun ufficio perché all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1972 non avevano alcuna soprintendenza e il Ministero non ha ritenuto di suddividere il personale delle soprintendenze che avevano competenze interregionali (Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia);

se intenda mantenere, in contraddizione con il sistema sia pur difettosamente predisposto per le Regioni a statuto ordinario, alle dipendenze del Ministero le soprintendenze delle Regioni a statuto speciale collocate attualmente a Torino per la Val d'Aosta, a Venezia per il Trentino-Alto Adige, a Verona

per il Friuli-Venezia Giulia, a Catania e Palermo per la Sicilia, a Cagliari per la Sardegna, come sembra doversi dedurre dall'ultimo comma dell'articolo 8 del precitato decreto del Presidente della Repubblica. (4-07715)

FLAMIGNI, BOLDRINI E GIADRESCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza del grave malcontento provocato tra i produttori ed esportatori ortofrutticoli, tra le organizzazioni sindacali, partiti politici, amministrazioni comunali di Massa Lombarda, Conselice, Sant'Agata sul Santerno e di altre zone della Romagna, per la soppressione del servizio giornaliero per il trasporto dei carri-merce per l'estero sulla linea ferroviaria Faenza-Lavazzola;

per conoscere criteri e valutazioni che hanno ispirato tale decisione, adottata con metodo autoritario, senza alcuna consultazione delle categorie e amministrazioni interessate;

per sapere se si rende conto delle conseguenze negative per l'economia nazionale e locale a seguito della inevitabile decurtazione della esportazione ortofrutticola di una zona che ne registra gli indici più elevati e a seguito del grave danno per la bilancia commerciale;

per sapere - premesso che la corrente di traffico dei prodotti ortofrutticoli verso i paesi europei è assolutamente indispensabile che avvenga giornalmente su specifica richiesta degli acquirenti stranieri - se non intenda revocare il provvedimento adottato. (4-07716)

TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno ed al Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia diffusa dalla stampa, secondo la quale la Regione Lazio terrebbe inutilizzate rilevanti somme di danaro presso due banche romane, percependo notevoli interessi: presso il Banco di Santo Spirito e presso la Banca nazionale del lavoro, per complessivi 90 miliardi di lire, di cui 28 miliardi riguardanti lo scorso esercizio finanziario.

La Regione Lazio, inoltre, avrebbe recentemente trasferito sui due conti predetti 8 miliardi di lire, stornandoli da un apposito fondo esistente presso la Banca d'Italia.

Poiché da un calcolo approssimativo, 90 miliardi di lire, depositati in banca, fruttano di interessi circa cinque miliardi all'anno, si chiede altresì sotto quale voce di entrata del

bilancio della Regione Lazio essi vengano registrati, e se i fatti riportati dalla stampa si siano verificati, ed in che misura, anche negli anni precedenti. (4-07717)

PELLIZZARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il suo Ministero a notificare al provveditore agli studi di Vicenza (vedi nota ministeriale n. 9900 dell'11 settembre 1973) la soppressione della sperimentazione d'integrazione scolastica per l'anno 1973-74, presso la scuola media statale « G. Pascoli » di Montecchio Maggiore (Vicenza).

Nel far presente al Ministro che il provveditore agli studi di Vicenza, con lettera n. 26470 del 27 settembre 1973, ha informato il preside della scuola in parola, di avere ricevuto parere negativo dal Ministero perché tale scuola non avrebbe goduto di « una sistemazione ambientale serena » che garantisse « coesione fra il corpo docente, senza scalfire — peraltro — la libertà d'azione didattica », l'interrogante chiede se non ritenga opportuno e necessario aprire una inchiesta nei confronti del provveditore, per accertare se la documentazione della domanda arrivata alla commissione ministeriale rispecchia la totale adesione del corpo insegnante, il desiderio dei genitori e la volontà degli alunni, come è dimostrato dagli ordini del giorno e dalle delegazioni che si sono recate in provveditorato per reclamare l'apertura del corso d'integrazione.

L'interrogante infine, accertatosi di persona sui risultati positivi che la sperimentazione ha dato nell'anno 1972-73, i quali hanno avuto favorevoli apprezzamenti anche dalla ispettrice professoressa Romilde Coletti e nel confermare l'incondizionata disponibilità a continuare l'esperimento da parte di insegnanti, genitori ed alunni, invita il Ministro a prendere in considerazione le richieste di oltre duecento famiglie di Montecchio Maggiore (Vicenza), che considerano la mancata autorizzazione come un ingiustificato arbitrio nei loro confronti e come una ritorsione verso il preside, conosciuto e apprezzato per le sue concezioni democratiche e antifasciste. (4-07718)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di esaminare con la massima sollecitudine l'opportunità di concedere al commissario governativo dell'opera universitaria di Pisa, che l'ha richiesta il 30 ottobre 1973, l'autorizzazione

per l'assunzione di impiegati ed operai da adibire alla nuova casa dello studente.

Com'è noto, l'opera universitaria di Pisa da tempo ha acquistato l'ex hotel Nettuno e provveduto ai relativi lavori di restauro sì da consentire la disponibilità di oltre 180 posti letto.

La richiesta è motivata dal fatto che la mancata autorizzazione delle assunzioni di cui sopra, costringe circa duecento studenti in una condizione di estremo disagio che non può non estendersi a tutta la classe studentesca di quell'ateneo ed impedisce altresì la sistemazione dei sedici ex dipendenti dell'hotel Nettuno. (4-07719)

BIANCHI ALFREDO E VAGLI ROSALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza:

che presso la scuola elementare di Stato medico-psico-pedagogica, « Santi De Sanctis », Lucca, 4 bambini handicappati furono sospesi dalla scuola per un periodo dal 15 ottobre al 31 ottobre 1973 poiché, per quanto dichiarati scolarizzabili da una apposita *équipe*, compivano atti ritenuti pericolosi;

che la suddetta scuola è frequentata da 98 alunni, suddivisi in 12 classi per 10 settori, con la sorveglianza di 22 insegnanti con diploma di specializzazione ortofrenica, mentre, per il recupero degli handicappati, è necessaria la continua presenza di una *équipe* medico-psico-pedagogica che coadiuvi il compito degli insegnanti nella difficile opera di educazione, istruzione e recupero;

che l'ispettore scolastico, dopo i fatti sopra citati, ha redatto una nota con la quale dichiarava la illegittimità del provvedimento di sospensione aggiungendo che gli alunni potevano riprendere a frequentare la scuola previa la certificazione della *équipe* psico-pedagogica attestante la non pericolosità dei bambini;

che il provveditore agli studi di Lucca comunicava al direttore del 1° Circolo didattico, cui compete la direzione della scuola « De Sanctis », che presa in attento esame la situazione della scuola e sentito il Ministero della pubblica istruzione, decideva di passare la giurisdizione dal 1° al 3° circolo.

Gli interroganti rilevano che la decisione adottata dal provveditore agli studi di Lucca non risolve il problema della suddetta scuola speciale sia perché i bambini a suo tempo sospesi non hanno ripreso l'attività scolastica in quanto ancora privi della certificazione medica richiesta dall'ispettore scolastico ed attestante la loro non pericolosità, sia perché

l'équipe pedagogica non svolge ancora alcuna attività ed il personale della scuola non è in grado di svolgere l'attività di completo recupero degli alunni causa la mancanza di personale con adeguata specializzazione.

Per quanto sopra esposto gli interroganti chiedono la revoca del provvedimento che priva la direzione didattica del 1° circolo della sua giurisdizione sulla scuola « De Sanctis » ed è stato preso senza consultare l'interessato e perché un errato provvedimento disciplinare (la sospensione dei 4 bambini handicappati) non può essere sanato con altro provvedimento disciplinare che oltretutto ignora le cause che hanno determinato il comportamento del direttore del 1° circolo.

Gli interroganti chiedono infine un pronto e sollecito intervento ministeriale affinché la scuola sia munita del materiale necessario all'attività di recupero dei bambini handicappati, di personale all'uopo specializzato e venga istituita una *équipe* medico-psico-pedagogica. (4-07720)

VAGLI ROSALIA E BIANCHI ALFREDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza dei disagi che operai, impiegati e studenti della Garfagnana (Lucca) sono costretti a sopportare quotidianamente per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio nelle città di Lucca e Pisa. Infatti, oltre alle note difficoltà della linea Aulla-Lucca-Pisa (scarso numero di corse ed estrema lentezza dei treni) altre sono derivate dall'entrata in vigore del nuovo orario invernale: il treno 5481 che dovrebbe arrivare a Lucca, secondo l'orario, alle ore 8,06 e a Pisa Centrale alle ore 8,32, in realtà arriva a Lucca e a Pisa con un ritardo di 15 minuti circa, il che comporta le immaginabili negative conseguenze, ogni giorno, per tutti coloro che devono rispettare ben precisi orari di entrata al lavoro e a scuola e che hanno nella ferrovia l'unico mezzo di trasporto.

Per sapere inoltre se è a conoscenza del fatto che tale situazione è determinata da un incrocio del treno 5481 con il treno 11470 nelle stazioni di Ghivizzano-Coreglia: il primo vi arriva alle ore 7,29 e deve aspettare l'altro oltre i 10 minuti (tempo che potrebbe essere utilizzato per raggiungere Bagni di Lucca e lì effettuare l'incrocio); e che il treno 11478 partiva da Pisa alle ore 17,35 (secondo il vecchio orario) ed è stato ora anticipato alle 17,11, causando altri nuovi disagi ai lavoratori che sono così costretti ad aspettare ben due ore per tornare alle proprie case. Il che vuol anche

dire rivedere i propri figli a sera tarda, quando forse sono già a letto. In sostanza un tale orario vuol significare ridurre la vita dei pendolari al viaggio più il lavoro, mentre le rimanenti ore sono utilizzate per recuperare l'energia psico-fisica necessaria al successivo lavoro.

Gli interroganti chiedono di intervenire immediatamente per rimuovere quegli ostacoli di orario e di incroci (a: spostamento dell'incrocio da Ghivizzano-Coreglia a Bagni di Lucca per i treni 5481 e 11470; b: rieffettuazione del vecchio orario — 17,35 — per il treno 11478 in partenza da Pisa centrale) che hanno ulteriormente aggravato le condizioni umane e di lavoro dei pendolari, tenendo altresì presenti le richieste — accompagnate da 319 firme — che in data 18 ottobre 1973, gli utenti del servizio in questione hanno inviato al direttore compartimentale di Firenze.

Se non ritenga inoltre che il carattere dell'urgenza dei provvedimenti da prendere sia anche dovuto alla particolare situazione in cui oggi vengono a trovarsi i trasporti pubblici che, già insufficienti e inadeguati, dovranno rispondere alla maggiore domanda dei cittadini a seguito delle misure recentemente adottate dal Consiglio dei ministri. (4-07721)

GUARRA E PALUMBO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per ovviare al grave inconveniente della mancanza di carburante ad uso agricolo nella provincia di Benevento ed in particolare nel comune di Melizzano che minaccia la paralisi delle attività agricole meccanizzate. (4-07722)

TREMAGLIA, BORROMEO D'ADDA E TASSI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano i criteri che hanno ispirato e determinato lo studio appositamente predisposto per la realizzazione e l'ammodernamento delle rappresentanze consolari italiane in Francia;

per conoscere — in esecuzione del sopracitato studio — quali nostre rappresentanze consolari si intendano sopprimere e quando o se siano state già soppresse;

in particolare si chiede di conoscere per quali concreti motivi sarebbe stata predisposta la chiusura della nostra rappresentanza di Avignone a solo poco più di due anni dalla elevazione della preesistente agenzia consolare in viceconsolato;

per conoscere quanti erano i cittadini italiani compresi nella circoscrizione del vice-

consolato di Avignone alla data del febbraio 1971 e quanti vi siano attualmente specie nelle zone dell'Alto Var, del Garde e del Vaucluse;

per conoscere se corrisponda a verità che i nostri connazionali residenti o domiciliati in queste zone abbiano fatto presente alla nostra Ambasciata di Parigi il danno che deriverebbe alla collettività italiana dalla chiusura del viceconsolato di Avignone;

per conoscere se corrisponda a verità che la nostra Ambasciata di Parigi avrebbe assicurato che i nostri connazionali, che vivono e lavorano in quelle zone, non sarebbero rimasti senza protezione in quanto in Avignone vi sarebbe stata una periodica « presenza consolare »;

pur chiedendo di conoscere — a titolo di scienza — che cosa voglia concretamente significare il termine « presenza consolare » e tralasciando ogni ingenua richiesta sulla frequenza della periodicità, si domanda se sia noto che i connazionali residenti in Avignone e nelle zone circostanti, una volta soppresso il viceconsolato, dovrebbero recarsi al consolato di Marsiglia distante 250 e più chilometri a seconda del posto di residenza per ottenere un qualsiasi documento, per la legalizzazione di una qualsiasi firma;

si chiede, inoltre, se una riorganizzazione dei servizi consolari in un qualsiasi paese non sia da incentrarsi particolarmente sulla gravitazione numerica dei nostri connazionali nell'ambito territoriale di competenza della rappresentanza piuttosto che sul grado di maggiore o minore disagio che la permanenza *in loco* comporta ai nostri funzionari;

se, infine, la chiusura del viceconsolato di Avignone sia stata dettata da ragioni di economia ed in tal caso si prega di indicare quali sono stati i tagli apportati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1973 che non appaiono da alcun atto delle Camere a conoscenza degli interroganti. (4-07723)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere che cosa intendano fare per porre fine al continuo aumento dei mangimi per l'agricoltura che ha, per contro, subito il blocco del prezzo dei suoi prodotti, proprio nell'unico anno in cui sarebbe stato possibile un utile sufficiente.

A mero titolo esemplificativo si richiama il caso del mangime noto come « nucleo gial-

lo » venduto ai consorzi agrari provinciali fino al 1972 a lire 8.600 il quintale ed oggi offerto a lire 16.800 oltre IVA, il quintale. (4-07724)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere che cosa intendano fare per provvedere al necessario e urgente rifornimento di carburante per uso agricolo, assolutamente carente nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Cremona e Mantova. (4-07725)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero, degli affari esteri e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere che cosa intendano fare in merito alla grave crisi in cui versa la zootecnia in Italia, dal momento che i prezzi oggi spuntati alla produzione per i vitelloni e le vacche da carne (pur venduti « a peso morto », vale a dire, per i quattro quarti, già al netto quindi di interiora, testa, pelle, viscere, sangue, ecc.) che non superano rispettivamente e mediamente le lire 1.150 e le lire 650 al chilogrammo, tali cioè da non coprire oltre l'80 per cento dei costi di produzione.

Per sapere inoltre se ritengano utile e conveniente ed economico seguitare nella indiscriminata politica di incentivazione e di aiuti, diretti e indiretti agli importatori di carne, obliterando, per contro, qualsiasi appoggio ai benemeriti produttori zootecnici nazionali la cui attività sarebbe utilissima e indispensabile anche per il pareggio delle bilance commerciale e dei pagamenti.

Per sapere infine se non sia il caso di disporre un vero e proprio razionamento del consumo di carni bovine, data la difficile congiuntura economica, e nel quadro delle necessarie misure per il rilancio della produzione nazionale e il contenimento della spesa privata e dell'indebitamento pubblico. (4-07726)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro, delle finanze e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere se non sia il caso anche e soprattutto in vista del divieto di circolazione privata per i giorni festivi e del necessario freno generale delle spese private, di intervenire affinché le compagnie di assicurazione mantenga-

gano anche per gli anni a venire lo « sconto » fissato nel 10,75 per cento e disposto sino ad oggi sulle tariffe « base » del 1969 per le polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile contro terzi da danni derivati dalla circolazione dei veicoli. (4-07727)

STEFANELLI, FOSCARINI E PASCA-RIELLO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che nella provincia di Lecce opera la SEBI (società a partecipazione statale per l'esercizio di attività agricole e immobiliari con sede in Napoli) quale proprietaria di una estesa azienda agricola condotta da circa 150 coloni miglioratori — se sia a conoscenza che in aperta violazione della legge n. 756 del 15 settembre 1964 la SEBI soltanto da pochi anni ha riconosciuto ai miglioratori l'aumento della quota colonica dal 50 per cento al 57,50 per cento del prodotto, e che, persino nell'annata agraria testé terminata, si è opposta ad ogni miglioramento della quota colonica, nonostante che il patto colonico sottoscritto nel decorso luglio dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dai rappresentanti dell'associazione agricola riconosca ai coloni della SEBI una quota parte non inferiore al 64 per cento della produzione lorda complessiva; se, ancora, abbia notizia dei giudizi promossi dalla SEBI dinanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Lecce in danno di miglioratori, dei quali si è chiesta l'espulsione degli appezzamenti da questi trasformati, per avere essi invocato l'applicazione del patto sindacale liberamente convenuto ed accettato dalle parti.

Per sapere se non ritenga che si debba modificare la situazione sopra riferita con l'introdurre più equi rapporti nella azienda in questione fra proprietari e coloni e che, in tale contesto si debba porre fine alla repressione in atto.

Per conoscere, infine, se non si voglia riconoscere ai lavoratori interessati una quota di prodotti, laddove si verificano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 756 del 15 settembre 1964, pari all'80 per cento e, comunque, non inferiore al 64 per cento di cui al cennato capitolato colonico. (4-07728)

D'ALESSIO E BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intende informare la Camera in merito ai criteri in base ai quali la commissione ministeriale presieduta dall'ammiraglio di squadra Micali Baratelli

sta studiando i problemi della ristrutturazione delle forze armate e ai risultati a cui la suddetta commissione è finora pervenuta;

per sapere inoltre se il Parlamento verrà tempestivamente posto nella condizione di esprimere il proprio giudizio intorno a questa materia e prima che sia data attuazione concreta alle proposte e ai suggerimenti preannunciati. (4-07729)

NICCOLAI CESARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, a seguito dei noti provvedimenti relativi al divieto di circolazione degli automezzi privati nei giorni festivi, non ritenga di dovere includere fra le limitate eccezioni previste dal decreto medesimo, anche l'uso dell'auto per gli invalidi non deambulanti che non possono fare uso di carrozzelle o altri apparecchi ortopedici, i quali altrimenti, sarebbero, seppur limitatamente ai giorni festivi assolutamente emarginati, non potendo essi ricorrere come un normale cittadino, all'uso del mezzo di trasporto pubblico per comprensibili impossibilità.

La eccezione di cui sopra interesserebbe un limitato numero di persone e bene individuate e perciò di facile attuazione. (4-07730)

NICCOLAI CESARINO, TANI, GIOVANNINI, TESI, MONTI RENATO, RAICICH E NICCOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è di sua conoscenza che ci sono ancora cittadini in servizio presso le varie sedi delle poste e telecomunicazioni i quali, hanno subito un trattamento punitivo durante il periodo fascista e più precisamente dal 1929 alla liberazione del Paese. Esso consisterebbe, ad esempio, nell'avere impedito ai vari messaggeri postali di seconda classe di passare alla prima classe come era loro diritto, solo perché considerati avversari del regime fascista;

se gli risulta che la legge 19 ottobre 1944, n. 301, la quale prevede la ricostituzione della carriera per coloro che subirono a suo tempo ritardi per ragioni politiche, non è stata correttamente applicata e tutt'ora vi sono alcuni dipendenti delle poste e telecomunicazioni che attendono questo atto riparatore;

altresì, quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per l'applicazione integrale ed ovunque della legge 19 ottobre 1944, n. 301, facendo giustizia nei confronti di coloro che furono danneggiati dall'oppressione fascista. (4-07731)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze per conoscere quali decisioni sono state adottate relativamente alle commissioni tributarie di quelle località, come Ischia, che non consentono ai contribuenti di comparire in sede provinciale per difficoltà logistiche, in considerazione delle quali, del resto, è stata già prevista la proroga dell'ufficio imposte dirette dell'isola.

« In conclusione l'interrogante chiede di sapere se è prevista la proroga delle commissioni attualmente nominate in tali zone e se risponde al vero che nella nuova commissione dell'isola d'Ischia non è stato incluso un rappresentante indicato dai comuni dell'isola stessa (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636).

(3-01872)

« CALDORO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere se il Governo non ritenga rispondente a criteri di equità procedere alla riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria per gli automezzi considerato che i provvedimenti presi dal Governo in merito alla limitazione della circolazione diminuiscono notevolmente i rischi delle compagnie assicuratrici.

« Si fa notare infatti che, come risulta dalle inoppugnabili statistiche, il maggior numero degli incidenti automobilistici avviene nei giorni festivi, durante i quali la circolazione è totalmente interdetta. Inoltre anche l'aumentato prezzo della benzina diminuisce notevolmente la circolazione degli autoveicoli; a ciò deve aggiungersi il limite di velocità imposto su tutte le strade ed autostrade che riduce anch'esso in notevole entità sia il numero sia la gravità degli incidenti.

(3-01873)

« CARADONNA ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO